

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

204° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	Pag. 3
3° - Affari esteri	» 9
4° - Difesa	» 11
5° - Bilancio	» 14
6° - Finanze e tesoro	» 15
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	» 18
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 26
10° - Industria	» 55
11° - Lavoro	» 58
12° - Igiene e sanità	» 64

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 67
-------------	---------

Sottocommissioni permanenti

5° - Bilancio - Pareri	Pag. 71
------------------------------	---------

CONVOCAZIONI	Pag. 76
--------------------	---------

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

160ª Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1323) Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il ministro FRATTINI, in via preliminare, si sofferma sul contenuto di una missiva, inviata dalle associazioni dei magistrati amministrativi, nel proposito di richiedere un differimento nella prosecuzione dei lavori della Commissione per l'esame del disegno di legge in titolo. Al riguardo, egli dichiara che il Governo osserva il proprio dovere istituzionale di intervenire ai lavori della Commissione, convocatasi nella propria autonomia sull'argomento in questione, precisando di non aver sollecitato alcuna accelerazione nell'iter parlamentare.

La relatrice BRICCARELLO ricorda che la Commissione ha costantemente preso atto delle prospettazioni delle categorie interessate, di cui ha tenuto conto nel modificare il testo. Nell'attuale fase, peraltro, è inopportuno qualsiasi ulteriore indugio, considerato che l'esame è iniziato già da molto tempo.

Il presidente PERLINGIERI, nel rilevare che non è stata avanzata da alcuno una proposta di rinvio, dispone per la prosecuzione dell'esame degli emendamenti.

Si procede, quindi, all'esame dell'emendamento 3.11, accantonato nella precedente seduta: la relatrice BRICCARELLO ricorda i termini della questione e conferma il proprio avviso favorevole.

Il ministro FRATTINI si rimette alla Commissione e, su richiesta della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, precisa che la disposizione potrebbe costituire un precedente per altri concorsi, considerate le caratteristiche selettive del concorso per il Consiglio di Stato.

Il senatore CASADEI MONTI, che ha sottoscritto l'emendamento, osserva che esso è conforme a precedenti già sperimentati, ad esempio per l'accesso alla magistratura ordinaria. Si tratta, in ogni caso, di una disposizione eccezionale, giustificata da ragioni di economia concorsuale, che consentono l'immediata acquisizione di risorse umane già valutate positivamente.

Il senatore DE MARTINO Guido esprime perplessità sulla collocazione testuale dell'emendamento, che determina dubbi sull'incidenza nell'organico e nei posti da mettere a concorso per i prossimi anni.

Il ministro FRATTINI osserva che la disposizione non modificherebbe le disponibilità di organico e sarebbe limitata al Consiglio di Stato, per un totale di tre unità: di conseguenza, vi sarebbero minori disponibilità nei nuovi concorsi, per i quali si può prevedere una sospensione quanto meno biennale.

Il senatore VILLONE ritiene preferibile riferire l'effetto della disposizione all'intero organico del Consiglio di Stato e non alla sola quota riservata al concorso.

Il ministro FRATTINI prospetta una riformulazione dell'emendamento, che assicuri il suo effetto eccezionale e non limitato alla sola quota riservata al concorso.

La relatrice BRICCARELLO, quindi, accede alla riformulazione prospettata dal Ministro e presenta l'emendamento 3.11 (nuovo testo).

I senatori VILLONE e MAGLIOZZI, a nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano il proprio consenso all'emendamento che, posto in votazione, risulta accolto.

La Commissione approva l'articolo 3 nel testo modificato.

Il Presidente PERLINGIERI, quindi, illustra e motiva l'emendamento 5.0.2 ed il 5.0.2/1, intesi ad assicurare la piena indipendenza della magistratura amministrativa, prevedendo in particolare una composizione dell'organo di autogoverno integrata anche da membri laici. Ricorda, inoltre, che la Commissione bilancio ha formulato in proposito un parere contrario, esteso anche all'emendamento 5.0.15, che riguarda la stessa materia.

La relatrice BRICCARELLO si dichiara contraria ai predetti emendamenti, che possono determinare disfunzioni nell'organismo di autogoverno e comportano il rischio di interferenze politiche.

Il senatore DE MARTINO Guido osserva che la soppressione dell'articolo 5, intervenuta nella precedente seduta, rende disponibili risorse finanziarie a copertura degli emendamenti in esame.

Il ministro FRATTINI esprime la perplessità del Governo sugli emendamenti stessi, considerato che l'integrazione dell'organo con membri laici ne modifica radicalmente l'impianto, al di fuori di un intervento complessivo di riforma, da valutare in sede di revisione costituzionale.

Anche il senatore MARINELLI esprime il proprio disaccordo dagli emendamenti in esame.

Il senatore VILLONE osserva che una limitata integrazione dell'organo di autogoverno con membri laici, potrebbe risolvere la paralisi funzionale che si è determinata per i noti dissensi tra le categorie di magistrati che vi sono rappresentate. Quanto all'equilibrio tra le componenti togate, esso non dovrebbe essere modificato, se non in un contesto di ridefinizione complessiva dell'organismo, che peraltro esige una riflessione più accurata.

Il presidente PERLINGIERI, quindi, preso atto dell'orientamento prevalente nella Commissione e dell'opinione del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 5.0.2 e il subemendamento 5.0.2/1.

L'emendamento 5.0.15, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 5.0.4, esso viene illustrato dal presidente PERLINGIERI che, su sollecitazione della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, ne sostiene l'autonomia normativa dall'emendamento 5.0.5 (nuovo testo), già accolto dalla Commissione.

Ad avviso del senatore CASADEI MONTI, la seconda parte dell'emendamento è inattuale, considerata la normativa vigente in materia.

Il senatore VILLONE condivide il principio ispiratore dell'emendamento, ma considera non soddisfacente la sua formulazione, che colpisce in modo indiscriminato tutte le attività extra istituzionali, comprese ad esempio quelle di insegnamento.

Il Presidente PERLINGIERI ritiene che anche gli incarichi di insegnamento siano inopportuni per i magistrati e ricorda il regime di incompatibilità stabilito in proposito per i parlamentari.

Il senatore DE MARTINO Guido condivide il proposito dell'emendamento, ma ritiene preferibile una disciplina omogenea per tutte le magistrature.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1323**Art. 3.**

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo utilizzo delle graduatorie concorsuali di merito approvate a far data dal 1° gennaio 1994».

3.11

PERLINGIERI, BALLESI, CASADEI MONTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, i posti di cui al comma 1 sono coperti previo utilizzo delle graduatorie concorsuali di merito approvate dal 1° gennaio 1994.»

3.11 (nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 5.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-...»

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il n. 4) è aggiunto il seguente:

“4-bis. da due componenti, nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato, tra professori ordinari di Università in materie giuridiche, ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 33, commi uno, due, tre, cinque, e dell'articolo 37, commi uno, due, quattro, sei, sette della legge 24 marzo 1958, n. 195, e dell'articolo 27, comma 2, 29 e 30 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916”.

5.0.15

SENESE, VILLONE

All'emendamento 5.0.2, nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) da tre componenti estranei alla magistratura amministrativa scelti dal Parlamento in seduta comune con voto limitato fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal consiglio vicepresidente.»

5.0.2/1

PERLINGIERI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-...

1. Il consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Esso ha sede in Roma, ed è composto:

a) dal Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale più anziano nella qualifica in servizio presso i Tribunali Amministrativi Regionali;

c) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

d) da due magistrati in servizio presso i Tribunali Amministrativi Regionali;

e) da cinque componenti estranei alla magistratura amministrativa, scelti d'intesa tra i presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal consiglio vicepresidente;

f) da due magistrati in servizio presso i Tribunali Amministrativi Regionali (con funzione di supplenti dei componenti di cui alla precedente lettera d)).

3. All'elezione dei componenti di cui alla lettera c) partecipano i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, mentre all'elezione dei componenti di cui alla lettera d) partecipano i magistrati in servizio presso i Tribunali Amministrativi Regionali. In entrambe le ipotesi il voto è personale, segreto e diretto.

4. I componenti elettivi e quelli nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

5. I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano il servizio per qualsiasi causa oppure passano dal Consiglio di Stato ai Tribunali Amministrativi Regionali o viceversa sono sostituiti per il restante periodo da magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale e seguono gli eletti per il numero di suffragi ottenuti. Analogamente i Presidenti delle Camere provvedono a designare i sostituti per il restante periodo dei membri da essi scelti che cessano anticipatamente di far parte del Consiglio.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi. I membri di diritto di cui alla lettera *b*) sono sostituiti in ipotesi di assenza o impedimento, dal Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali che seguono nell'ordine di anzianità.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente qualora egli è assente o impedito. In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vicepresidente le funzioni di Vicepresidente sono attribuite al componente con maggiore anzianità tra quelli di cui alla precedente lettera *b*).

8. I cinque componenti estranei alla magistratura amministrativa non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura amministrativa.

Per quanto concerne il loro stato giuridico si osservano le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195 con successive modificazioni.

Il trattamento economico spettante ai medesimi è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo all'incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

5.0.2

PERLINGIERI

«Art. 5-...»

1. L'attività dei magistrati amministrativi è incompatibile con qualunque attività extra istituzionale. Si intendono abrogate tutte le norme che prevedono incarichi arbitrari *ex lege* per i magistrati amministrativi; tali funzioni saranno demandate a giuristi di chiara fama».

5.0.4

PERLINGIERI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE*La seduta inizia alle ore 15,10.**INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*
(R027 000, C03ª, 0003ª)**Elezione di un senatore segretario**

Il presidente MIGONE avverte che si procederà all'elezione suppletiva di un senatore segretario - ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del Regolamento - al fine di sostituire il senatore Castellani, che non fa più parte della Commissione.

Indice pertanto la votazione a scrutinio segreto, facendo presente che sarà eletto il senatore che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

Avverte che le urne resteranno aperte per la votazione durante l'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

(Segue la votazione).

Al termine della seduta il presidente Migone dichiara chiusa la votazione. Risulta eletto il senatore Visentin.

IN SEDE REFERENTE**(1964) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994**

(Esame)

Il relatore, senatore VISENTIN, premesso che continueranno ad applicarsi le disposizioni della Convenzione di Vienna del 1963 per quanto non previsto dall'accordo in esame, fa presente che l'Italia e il Marocco hanno avvertito la necessità di completare la suddetta *Convenzione con un atto bilaterale che estende la protezione consolare nei confronti dei loro cittadini*. Le ragioni principali che hanno spinto i due Governi a negoziare la Convenzione consolare sono la consistenza raggiunta dalla comunità dei marocchini residenti in Italia e, dall'altro

lato, il crescente numero di italiani che si recano in Marocco per turismo.

In particolare l'accordo disciplina i poteri dei funzionari consolari in materia di anagrafe e stato civile, di concessione dei passaporti e dei visti, di legalizzazione dei documenti, di stipulazione di atti e contratti tra i propri cittadini ad eccezione di quelli relativi ai diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza.

Il relatore conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere favorevole. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore SERRI dichiara che voterà a favore del disegno di legge, perchè ritiene che l'accordo consenta di tutelare meglio i cittadini italiani. Riferisce peraltro di aver incontrato, nel corso del recente viaggio compiuto da una delegazione della Commissione in Algeria, esponenti del Fronte Polisario, che hanno espresso viva preoccupazione per il sostanziale boicottaggio che il Governo marocchino oppone al referendum sull'autodeterminazione del popolo sahwari. L'unico elemento rassicurante è la grande cautela mostrata dal Polisario in ordine alla possibile ripresa delle operazioni militari.

Il senatore POZZO si associa ai rilievi del senatore Serri, riservandosi di approfondire in altra sede i risultati del viaggio in Algeria, cui ha partecipato assieme ad altri componenti della Commissione.

Il senatore CORRAO considera pericoloso l'articolo 3 della Convenzione in esame, che prevede la comunicazione all'ufficio consolare dello Stato di invio di ogni misura privativa della libertà adottata nei confronti di un cittadino di quel paese. Ritiene infatti che si debbano precisare le modalità della comunicazione, tra cui il tipo di reato contestato e l'eventuale convalida dell'arresto da parte del giudice, se si vuole garantire una reale protezione al cittadino privato della libertà.

Il presidente MIGONE osserva che è proprio il carattere generale delle disposizioni dell'articolo 3 a impedirne qualsiasi interpretazione cavillosa, che intendesse limitare l'obbligo della comunicazione.

Anche il relatore VISENTIN ritiene che l'articolo 3 rappresenti un netto passo avanti rispetto alla situazione attuale e vada quindi accolto per il suo significato garantista.

Dopo che il senatore CUFFARO ha prospettato la possibilità di presentare un ordine del giorno in Assemblea per precisare l'interpretazione da dare all'articolo 3, il presidente MIGONE dichiara che la Commissione interpreta l'intervento del senatore Corrao come una raccomandazione al Governo, perchè le autorità consolari italiane in Marocco applichino l'articolo 3 nel senso di garantire la massima assistenza a qualsiasi cittadino soggetto a misure restrittive della libertà.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

103^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.**La seduta inizia alle ore 15,20.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario SANTORO risponde all'interrogazione n. 3-00388 del senatore De Notaris, facendo preliminarmente presente che la netta demarcazione fra ruoli operativi, da un lato, e ruoli tecnici e amministrativi dall'altro, così come traspare dalle argomentazioni addotte nella interrogazione, appare alquanto irrealistica. Le unità operative non sono, infatti, costituite unicamente di personale «combattente», cioè preposto all'uso delle armi, alla condotta dei carri armati e così via. In esse sono incluse anche quelle strutture che un tempo erano definite «le salmerie» e che sono oggi costituite da un complesso coacervo di specialità. Ad esse sono preposti uomini appartenenti alle varie armi e soggetti a specifici *iter* formativi lunghi e complessi, e anche ufficiali e sottufficiali reclutati opportunamente e appartenenti ai cosiddetti Corpi tecnici.

Tutto questo personale, che non può essere continuamente ed esclusivamente impiegato nelle unità operative, è in possesso di una complessiva gamma di professionalità che copre l'intero spettro delle esigenze delle Forze armate.

Non si comprende, quindi, per quale motivo tale personale, quando - per esigenze di interscambio, di progresso di carriera, di età - è disponibile per impieghi diversi rispetto a quelli delle unità operative, non debba essere a tali scopi utilizzato. Ciò comporterebbe, infatti, la pratica impossibilità di impiego proficuo lungo tutto l'*iter* di carriera e quindi un enorme spreco di personale e di risorse finanziarie, oltre che la impossibilità di trasferire negli organi centrali delle Forze armate le esperienze maturate sul campo, indispensabili per un adeguato sviluppo della cultura militare in senso lato.

In pratica si configurerebbe una rigidità di impiego destinata a generare sprechi di risorse umane e quindi finanziarie. Essa creerebbe, inoltre, una barriera all'interno della organizzazione della Difesa tra personale civile e militare, che le stesse organizzazioni sindacali non mancano di stigmatizzare quando auspicano una maggiore integrazione civile-militare.

Il senatore DE NOTARIS fa presente che la sua interrogazione si proponeva di sottolineare l'esigenza di un più razionale impiego del personale dell'Amministrazione della difesa, e in particolare di evidenziare come il ricorso a personale militare altamente specializzato per l'espletamento di mansioni amministrative, che potrebbero essere svolte dal personale civile, non risponda a criteri di efficienza e funzionalità. Sotto questo profilo, non può risultare soddisfacente la risposta del rappresentante del Governo, anche perchè si tratta di porre argine a sprechi di carattere più generale, che sono stati segnalati anche dalla Corte dei conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1994, nella parte relativa al Ministero della difesa. È auspicabile peraltro che tali rilievi non rimangano lettera morta ma siano presi in seria considerazione dall'Amministrazione che potrebbe, su tali profili, aprire un'indagine amministrativa.

Il sottosegretario SANTORO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00389 del senatore De Notaris, chiarendo che, nel quadro della razionalizzazione della organizzazione relativa ai cinque stabilimenti del munizionamento terrestre, si sta concretizzando la possibilità che lo stabilimento di Fontana Liri continui ad operare come sezione staccata di quello di Baiano di Spoleto, nel quale dovrebbe concentrarsi la produzione di munizionamento terrestre: ciò in relazione alla elevata specializzazione dello stabilimento di Fontana Liri, l'unico in Italia a produrre polveri sferiche, che ha condotto, fra l'altro, alcune imprese private a manifestare interesse verso l'acquisto di quantitativi significativi di tali polveri.

Il senatore DE NOTARIS dichiara di prendere atto della risposta del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SANTORO risponde all'interrogazione n. 3-00405 del senatore Loreto e di altri senatori, rilevando preliminarmente che i vincitori dei concorsi ai posti di operaio, di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985, ammontavano a n. 563 unità, ripartite in numerosi profili professionali e che i relativi provvedimenti di assunzione sono stati definiti tra i mesi di ottobre e dicembre 1994. Il ritardo con il quale si è proceduto a dette assunzioni è da correlare ai limiti imposti dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo, limiti che è stato possibile superare a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che ha consentito all'Amministrazione di dar corso ai citati provvedimenti.

Il senatore LORETO, nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, fa presente che non è stata data risposta alla prima parte dell'interrogazione di cui è primo firmatario, relativa alla

mancata assunzione dei vincitori dei concorsi per posti di operaio banditi nella seconda metà degli anni '80, le cui graduatorie sono state approvate con decreti ministeriali del 1990, pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa. A tale proposito osserva che il Ministero della difesa, negli ultimi anni, non ha ritenuto di dover utilizzare le aliquote di posti resi via via disponibili dalle leggi finanziarie e dagli altri provvedimenti in materia di contenimento della spesa che dal 1990 in poi hanno parzialmente bloccato le assunzioni di personale pubblico per la copertura di posti resisi vacanti in seguito a *turn-over*. Se tali aliquote fossero state utilizzate, sarebbe stato possibile coprire i 563 posti banditi per concorso. L'Amministrazione ha invece privilegiato l'assunzione degli idonei ai corsi per *ex* allievi operai non considerando in maniera adeguata la posizione e le aspettative dei vincitori di concorso. Su tale questione, pertanto, egli non può considerare esauriente la risposta del rappresentante del Governo, che avrebbe dovuto quanto meno motivare la preferenza accordata agli *ex* allievi operai nell'ordine delle assunzioni.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è concluso.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5°)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

92^a Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Giarda.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE CONSULTIVA

(2156) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento: rinvio dell'esame)

Il presidente BOROLI comunica che non è stato al momento trasmesso dal Governo il testo definitivo del disegno di legge n.2157, collegato alla legge finanziaria per il 1996. Non è pertanto possibile procedere all'espressione del parere al Presidente del Senato, a norma dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, in quanto la valutazione della copertura del disegno di legge finanziaria presuppone la conoscenza delle norme contenute nel disegno di legge collegato.

Propone quindi di rinviare l'esame ad una successiva seduta, che avrà luogo domani alle ore 9.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

106^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vozi.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1996**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n.62. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con condizioni)
(R139 b00, C06^a, 0006^a)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il presidente FAVILLA avverte che si passerà all'esame dello schema di parere predisposto dalla relatrice Thaler.

La relatrice THALER illustra brevemente lo schema di parere che, prendendo atto delle indicazioni emerse in sede di dibattito, contiene un'indicazione precisa al Governo circa l'abbinamento in via sperimentale, di più di due manifestazioni ad una stessa lotteria, in modo da superare le perplessità suscitate dal mancato inserimento di manifestazioni di grande successo come il concorso di bellezza di Miss Italia e il Gran Premio di Formula I di Imola, nonché della mancata riproposizione di abbinamenti che hanno già riscosso un lusinghiero successo come il carnevale di Viareggio e Putignano.

In tale ottica, sembra peraltro opportuno riconsiderare la metodologia di riparto dei proventi netti destinati agli organizzatori delle manifestazioni, anche alla luce delle implicazioni derivanti dal collegamento di più manifestazioni (aventi ciascuna rilevanza diversa) ad un'unica lotteria.

Interviene il senatore D'ALÌ il quale propone di chiarire che già dal 1996 si dovrà avviare la sperimentazione per l'abbinamento di più di due manifestazione ad una singola lotteria, ritenendo comunque più op-

portuno formulare il parere in modo da non preconstituire in maniera vincolata il numero degli abbinamenti possibili.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano i senatori CAVITELLI, BERSELLI e D'ALÌ, interviene la relatrice THALER la quale specifica che il ricorso agli abbinamenti plurimi può costituire una valida soluzione, in alcuni casi, per ovviare alle esclusioni che hanno suscitato le maggiori perplessità.

Il senatore BERSELLI, dopo aver espresso la preoccupazione che la richiesta di ulteriori inserimenti nell'elenco delle manifestazioni abbinata alle lotterie non implichi l'eventuale esclusione di manifestazioni già prescelte, sottopone all'attenzione della Commissione il caso della lotteria abbinata unicamente al concorso ippico di Agnano: in relazione agli orientamenti espressi dalla Commissione sarebbe opportuno valutare per questa lotteria un ulteriore abbinamento.

Interviene quindi il senatore VIGEVANI il quale ritiene preferibile l'espressione di un parere che, pur dando indicazioni chiare al Governo in relazione all'ampliamento del numero delle manifestazioni abbinata ad una singola lotteria, sia formulato in modo tale da lasciare spazio al Governo di trovare la migliore formulazione tecnica per attuare gli indirizzi della Commissione.

La relatrice THALER, prendendo atto delle risultanze del dibattito, accetta di modificare il dispositivo del parere con l'indicazione dell'abbinamento della Lotteria di Agnano ad una ulteriore manifestazione e con la specificazione che l'abbinamento ad una singola lotteria di tre manifestazioni si avvii, in via sperimentale, sin dal 1996.

Interviene quindi il sottosegretario VOZZI, il quale fa presente che l'abbinamento di più di due manifestazioni ad una stessa lotteria comporta problemi tecnici di particolare difficoltà, sottolineando, tra l'altro, il rischio che la perdita della precisa individuazione da parte del pubblico del collegamento della lotteria con una singola e ben definita manifestazione possa determinare un calo nel numero dei biglietti venduti.

Posto ai voti, è quindi approvato, all'unanimità, lo schema di parere favorevole con condizioni illustrato dal relatore, integrato con le osservazioni accolte.

IN SEDE REFERENTE

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze

(Esame e rinvio)

Il Presidente-relatore FAVILLA, illustrando i contenuti del provvedimento in titolo, fa presente in primo luogo che il Governo ha emanato il decreto-legge in conversione allo scopo di rendere immediatamente operative alcune disposizioni sul contenzioso tributario contenute in un di-

segno di legge, di modifica delle norme recate dai decreti legislativi 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546, attualmente all'esame del Parlamento. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, lettera a), proroga l'entrata in vigore dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 545 al 1° aprile 1996, prevedendo per quella data l'insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, e rinviando quindi l'entrata in vigore della riforma di tutto il sistema giurisdizionale tributario. Si prevede inoltre, al comma 1, lettera b), che gli elenchi degli aspiranti alle Commissioni citate vengano formati da una Commissione costituita, su nomina del Ministro delle finanze, da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, da due magistrati ordinari, da due magistrati amministrativi, due magistrati della Corte dei conti e due dirigenti generali del Ministero delle finanze: tale composizione appare garantire pienamente le esigenze di snellezza e trasparenza delle procedure. All'articolo 2 del provvedimento, inoltre, vengono adottate disposizioni per consentire in tempi rapidi la nomina dei titolari degli uffici delle entrate e del territorio del Ministero delle finanze, da attivare nel 1995 e per quelli che saranno attivati negli anni successivi.

In ragione dell'urgenza e della necessità delle disposizioni illustrate, il relatore auspica infine una rapida conversione del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
BGSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Puoti e Chimenti e per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.

Schema di contratto di servizio 1994-1996 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell'esame congiunto: parere contrario)

(R139 b00, C08ª, 0004ª)

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 28 settembre scorso.

Il relatore PEDRAZZINI sottopone alla Commissione la seguente nuova formulazione dello schema di parere, nella quale sono state recepite talune considerazioni scaturite dal precedente dibattito:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminati congiuntamente lo schema di contratto di programma 1994-2000 e lo schema di contratto di servizio 1994-1996 tra le Ferrovie dello Stato Spa e il Ministero dei trasporti,

premesso che:

a) i contratti in oggetto sono risalenti a Governi precedenti e che in quest'ultima versione risultano modificate solo le norme relative a più incisivi controlli sugli interventi e ad una maggiore attenzione alle problematiche ambientali, mentre rimane evidente l'assenza di un disegno strategico complessivo per il riequilibrio di disponibilità e risorse nel settore dei trasporti, peraltro non imputabile all'attuale Ministro;

b) il sistema dell'Alta velocità Nord-Sud ed Est-Ovest è condizione di sviluppo economico nonché di integrazione a livello europeo;

c) il sistema di cui sopra non può essere considerato come l'unico obiettivo da raggiungere in quanto, in mancanza di una integrazione del medesimo con il resto della rete, si andrebbero ad incentivare i divari economico-sociali tra le varie aree territoriali del Paese;

d) il Parlamento italiano, attraverso l'approvazione di diversi atti di indirizzo e delle leggi finanziarie 1994 e 1995, ha stabilito:

1) il potenziamento della rete ferroviaria deve essere realizzato utilizzando tecnologie più avanzate per la velocizzazione dell'intera rete;

2) il programma di investimenti per il potenziamento della rete nazionale e locale deve avvenire senza riduzione di linee nel rispetto anche delle finalità sociali del trasporto ferroviario;

3) tale programma, sostenuto con risorse pubbliche, è destinato a garantire una moderna distribuzione del sistema ferroviario su tutto il territorio nazionale in relazione all'estensione territoriale ed alla densità della popolazione;

4) la riprogettazione di alcune tratte;

considerato che:

a) i documenti in questione sono stati trasmessi con un ritardo di 18 mesi dalla scadenza dei precedenti contratti, nonostante le reiterate proteste da parte di tutti i Gruppi parlamentari;

b) il piano generale dei trasporti come successivamente aggiornato contiene un'impostazione globale che non trova rispondenza nei trasmessi schemi di contratto;

c) l'inflazione programmata, indicata nel documento di programmazione economico-finanziaria 1996-1998, è pari al 3,5 per cento per il 1995 mentre gli aumenti tariffari previsti nello schema di contratto di servizio oscillano tra il 6 e l'8 per cento;

d) il Governo non ha ancora trasmesso al Parlamento, per l'espressione del parere, lo schema di decreto di recepimento della direttiva 91/440/CEE del 29 luglio 1991 sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie il cui punto cardine è la separazione societaria tra la gestione dell'infrastruttura e quella dei servizi di trasporto;

e) l'articolo 13 dello schema del contratto di programma non contiene sufficienti indicazioni che consentano di quantificare l'entità dei successivi contratti tra le Ferrovie dello Stato Spa e le Regioni;

f) in materia di quantità del servizio erogato, deve essere verificata la compatibilità delle disposizioni previste dall'articolo 4 del contratto di servizio, relativamente alla soppressione delle linee, con le norme della legge finanziaria per il 1994, nonché la compatibilità delle procedure di ulteriore soppressione di linee o sostituzione del servizio con mezzi su gomma, previste dall'articolo 7 del contratto di servizio, con le norme di cui all'articolo 2, all'articolo 5, commi 2 e 5, e all'articolo 11, comma 3, dell'atto di concessione, che non prevedono l'istituto del silenzio-assenso;

g) in materia di qualità dei servizi, prevista dall'articolo 9 del contratto di servizio, le procedure ivi indicate devono essere aggiornate alla luce della normativa recata dal decreto-legge n. 163 del 1995 in materia di qualità dei servizi pubblici;

h) la determinazione degli oneri finanziari per l'acquisto, da parte dello Stato, di servizi (nel contratto di servizio) e per il mantenimento del servizio della rete (nel contratto di programma) va definita coerentemente con l'ammontare degli oneri complessivi cui lo Stato ha fatto fronte nel corso degli ultimi anni per interventi che hanno inciso notevolmente sui livelli occupazionali delle ferrovie, e quindi sui relativi livelli di produttività, calcolati per addetto. Vanno altresì tenuti in considerazione gli obiettivi economici generali di rientro del debito pubblico e di contenimento dei prezzi entro i tassi di inflazione programmata, escludendo meccanismi di compensazione automatica nei casi di scostamento del tasso di inflazione reale rispetto al valore programmato e prevedendo comunque, in caso di compensazione a credito o a debito per lo Stato, un meccanismo di reciprocità nel calcolo degli interessi legali;

i) debbono essere soppresse le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 2, in quanto non attinenti all'oggetto del contratto di programma, e comunque gli eventuali effetti degli interventi ivi previsti, in materia di ammortizzatori sociali devono essere scorporati nella determinazione degli incrementi di produttività stabiliti dall'articolo 5 del contratto di programma e dall'articolo 10 del contratto di servizio;

l) è necessario esplicitare i termini di economicità e di efficienza nella gestione delle infrastrutture, previsti dall'articolo 4, comma 2, del contratto di programma, evitando la loro totale individuazione e definizione nel piano di impresa, che deve essere elaborato successivamente all'approvazione del contratto di programma e sul quale il Parlamento non è chiamato ad esprimersi;

m) è necessario che il contratto di programma recepisca il voto del Parlamento europeo del 18 maggio 1995 sulle reti transeuropee, nell'ambito del quale è contenuto anche un preciso riferimento alle linee Siracura-Ragusa-Agrigento-Trapani ed Orte-Falconara.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

la Commissione

ritiene inderogabile per l'approvazione del Programma l'inserimento nello stesso dei punti che di seguito si riportano:

1) introduzione da parte del Ministero di maggiori e più incisive forme di controllo tecnico-economico soprattutto nella programmazione e nella fattibilità degli interventi, verificabili dal Parlamento in sede di esame delle leggi finanziarie;

2) la sottoposizione all'esame delle competenti Commissioni parlamentari di ogni ipotesi di revisione del contratto di programma ai sensi dell'articolo 2 del medesimo;

3) il prolungamento, fermi restando gli impegni assunti per l'eventuale riprogettazione per le tratte già determinate, del sistema di alta velocità verso ovest fino a Genova e verso est fino a Venezia e Trieste, al fine di assicurare collegamenti con l'Europa centro-orientale, in raccordo con le linee tirrenica ed adriatica, nonchè la verifica mediante uno studio di fattibilità per il prolungamento del sistema verso sud;

4) la realizzazione prioritaria, mediante un programma che preveda risorse finanziarie definite e tempi certi, comunque contestuali ai lavori di costruzione delle linee ad alta velocità, di interventi di

ammodernamento, razionalizzazione, raddoppio o nuova costruzione delle seguenti tratte alcune delle quali già individuate dal Parlamento:

Orte-Falconara;
Pontremolese;
Bologna-Verona;
Palermo-Messina-Siracusa;
sistema ferroviario sardo;

5) la realizzazione di un programma avente anch'esso tempi e finanziamenti certi, tendente a garantire collegamenti idonei finalizzati ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia (collegamenti con il porto di Gioia Tauro e con l'aeroporto della Malpensa sulla direttrice del Gottardo);

6) integrazione nel sistema del trasporto ferroviario, mediante opportuni interventi di ammodernamento e di razionalizzazione di quelle tratte e linee che, situate in particolari territori, rappresentano un supporto fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico di quelle aree, ed in particolare:

riattivazione della Sicignano-Lagonegro;
mantenimento della Avellino-Rocchetta S. Antonio;
raddoppio della Catanzaro Lido-Lamezia Terme;
raddoppio ed elettrificazione della Melito-Porto Salvo-Reggio Calabria;
completamento della Venafro-Rocca d'Evandro;
potenziamento della Trento-Venezia;
elettrificazione e raddoppio della Brindisi-Taranto.

La Commissione, in conclusione, verificata la carenza dei succitati punti negli schemi di contratto esaminati, esprime parere contrario».

Sulla nuova formulazione dello schema di parere interviene per primo il senatore BACCARINI che, premettendo di condividere la proposta di parere contrario avanzata dal relatore, ritiene tuttavia necessario suggerire alcune modifiche. In primo luogo sarebbe a suo avviso necessario, al punto 4. della lettera *d*) della premessa, aggiungere la parola «eventuale» all'inizio della frase. Esprime invece forti perplessità sul punto *c*) dei *considerata*. Riterrebbe infine opportuno per la parte più propriamente relativa alle decisioni della Commissione prevedere che, al punto 4), con riguardo alle tratte sarde, gli interventi siano individuati su indicazione della Commissione mista tra Stato, Regione e Ferrovie dello Stato S.p.A.

Il senatore RAGNO annuncia in primo luogo l'espressione del voto favorevole sullo schema di parere presentato dal relatore a nome della sua parte politica e propone di togliere al punto *a*) delle premesse l'ultimo inciso «peraltro non imputabile all'attuale Ministro». Propone inoltre di aggiungere alla fine del punto 3), nell'ultima parte dello schema di parere le parole: «fino a Reggio Calabria».

Interviene quindi la senatrice ANGELONI che, dopo aver ringraziato il relatore per il proficuo lavoro svolto, ritiene tuttavia opportune alcune modifiche, sottolineando in ogni caso che anche se non saranno accolte, il suo voto è tuttavia favorevole alla proposta del relatore. Alla

lettera *a*) delle premesse del parere propone di aggiungere dopo le parole: «non imputabile» la parola: «soltanto», vi è infatti in parte una responsabilità anche dell'attuale Governo. Propone inoltre tra i punti ritenuti inderogabili dalla Commissione la posposizione del punto 3) ai punti 4) e 5). Riterrebbe infine opportuno invitare il Governo a rinegoziare con le Ferrovie dello Stato S.p.A. il contratto di programma secondo le priorità indicate dalla Commissione nel parere.

Il senatore FALQUI, dopo aver annunciato il proprio voto favorevole sulla proposta di parere contrario avanzata dal relatore, ritiene tuttavia che un'articolazione eccessiva del parere, come quella elaborata, possa essere dannosa al parere stesso. Fa quindi presente alcune contraddizioni insite nello schema di parere elaborato dal relatore in quanto rispetto ad un parere contrario che la Commissione intende esprimere non sembrano opportuni alcuni suggerimenti di natura molto particolare ivi introdotti. Chiede quindi che si proceda ad una votazione per parti separate in particolare sulla lettera *b*) della premessa, il cui contenuto dichiara di non condividere. In relazione poi al punto 4) della premessa ritiene che occorra specificare che, in sede di legge finanziaria 1995, un ordine del giorno approvato dal Senato stabiliva la riprogettazione della tratta Milano-Bologna e Firenze-Bologna alla velocità di progetto di 220 km orari. Si dichiara invece contrario alla posposizione del punto 3) ai punti 4) e 5), proposta dalla senatrice Angeloni, e ritiene che non debba essere formulato alcun invito alla rinegoziazione.

Il senatore MARCHETTI dichiara in primo luogo di condividere la proposta di soppressione dell'ultimo inciso della lettera *a*) contenuta nelle premesse in quanto potrebbe apparire come un apprezzamento nei confronti di un Ministro per il quale la sua parte politica ha chiesto le dimissioni. Si dichiara quindi favorevole ad una votazione per parti separate della lettera *b*) e condivide la necessità espressa dal senatore Falqui di meglio esplicitare il punto 4) delle premesse secondo quanto già individuato dal Parlamento. Per quanto riguarda poi la parte relativa alla espressione del parere da parte della Commissione propone la soppressione delle parole: «per l'approvazione del programma» e ritiene necessaria una migliore formulazione del punto 4) rispetto alle priorità già individuate dal Parlamento.

Prende quindi la parola il senatore ARMANI che, dopo aver ringraziato il relatore per l'ampio lavoro svolto, dichiara di votare a favore dello schema di parere proposto ed esprime un giudizio positivo sulla proposta di cancellazione dell'ultimo inciso della lettera *a*).

Il senatore FIEROTTI esprime perplessità sulla formulazione dello schema di parere, che si presenta poco efficace in vista della possibilità di una rinegoziazione del contratto di programma. Dichiara quindi di condividere la proposta del senatore Falqui relativa alla lettera *b*) delle premesse. Sulla proposta della senatrice Angeloni di posposizione del punto 3) ai punti 4) e 5) esprime un giudizio favorevole. Ritiene inoltre necessario integrare lo schema di parere con un invito al Governo affinché si assuma l'impegno di far spendere nei tempi determinati le risorse destinate al contratto di programma.

Interviene quindi il senatore ROGNONI che esprime il proprio fermo disaccordo sulla proposta della senatrice Angeloni di spostare il punto 3) dell'ultima parte dello schema di parere dopo i punti 4) e 5). Infatti è di fondamentale importanza per la città di Genova sviluppare l'Alta velocità anche al fine di non vanificare gli investimenti fatti sul porto.

Il senatore GEI, pur dichiarando il proprio parere favorevole sullo schema di parere, ritiene che al punto 2) delle premesse sarebbe necessario sopprimere la parola: «anche». Si dichiara poi contrario al punto 6) dell'ultima parte dello schema di parere.

Prende quindi la parola il senatore CARPINELLI che, ad integrazione delle proposte avanzate dalla senatrice Angeloni, fa presente come sul punto 3) dell'ultima parte dello schema di parere sia necessario far salvo quanto già deciso da alcune Regioni. A tal proposito propone pertanto di sopprimere le parole: «per l'eventuale riprogettazione».

Il senatore GIBERTONI, dopo aver annunciato il suo voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore, fa presente che alla sicurezza nei trasporti ferroviari non possono essere anteposte ragioni di ordine economico e contabile. Ritiene inoltre che non si possa procedere a fare investimenti dei quali non sia possibile valutare il rendimento atteso.

Ricorda infine che si è da più parti rilevato il problema di infiltrazioni camorristiche negli appalti dei lavori della tratta ferroviaria Roma-Napoli, sul quale gradirebbe dei chiarimenti da parte del Governo.

Il presidente BOSCO si dichiara favorevole alle affermazioni del senatore Rognoni che ritiene valide anche per la città di Trieste. Al senatore Gibertoni fa notare come il problema riguardante le infiltrazioni della camorra sia squisitamente di ordine giudiziario.

Prende quindi la parola il sottosegretario PUOTI che dà atto al relatore di aver svolto un ampio e complesso lavoro di sintesi e dichiara di ritenere preferibile l'espressione di un parere più dettagliato che possa permettere al Governo interventi di natura tecnica piuttosto che di un parere sulle linee generali del contratto. Fa inoltre presente, in relazione alle proposte avanzate sul punto a) delle premesse, che il Ministro, avendo accettato di procedere sulla base di un contratto di programma elaborato da precedenti Governi, è esente da responsabilità. Ricorda quindi che la predisposizione di un ufficio di vigilanza che possa intervenire operando rettifiche del programma ha lo scopo di dar luogo alla pronta attuazione delle modifiche ritenute necessarie anche dal Parlamento. Invita pertanto la Commissione a non sopprimere l'ultimo inciso della lettera a) e a esprimere il parere nei tempi più brevi.

Il relatore PEDRAZZINI, dichiara di accogliere la proposta della senatrice Angeloni alla lettera a) aggiungendo la parola: «solamente» dopo le parole: «non imputabili». Si dichiara quindi favorevole a sopprimere la parola: «anche», al punto 2) delle premesse. Sull'accoglimento da parte del relatore di una proposta del senatore Baccarini di soppres-

sione del punto 4) della premessa interviene in senso contrario il senatore FALQUI, il quale ritiene che nel parere andrebbe riportato anche il contenuto dell'ordine del giorno cui ha fatto in precedenza riferimento. Nell'ultima parte del parere ritiene infine di accogliere la soppressione delle parole: «per l'approvazione del programma». Sul successivo punto 3) si apre quindi un dibattito nel quale intervengono la senatrice ANGELONI, il senatore FALQUI, il presidente BOSCO, il senatore PINTO, il senatore MARCHETTI e il senatore FIEROTTI, al termine del quale il RELATORE si dichiara contrario alla posposizione del punto 3) ai punti 4) e 5) e del quale accetta la seguente riformulazione: «lo studio di fattibilità del prolungamento, fermi restando gli impegni assunti per le tratte già determinate, del sistema di Alta velocità verso Ovest fino a Genova e verso Est fino a Venezia e Trieste, al fine di assicurare collegamenti con l'Europa centro-orientale, in raccordo con le linee tirrenica ed adriatica nonché del prolungamento del sistema medesimo verso il Sud».

Si procede quindi alla votazione per parti separate dello schema di parere.

Il presidente BOSCO pone ai voti la prima parte dello schema di parere fino alla lettera *a)* delle premesse che risulta approvata.

Pone quindi ai voti la lettera *b)* che risulta approvata.

Pone ai voti la parte del parere che va dalla lettera *c)* delle premesse fino alla lettera *l)* delle considerazioni che risulta approvata.

Pone quindi ai voti la lettera *m)* (sulla quale annuncia la propria astensione il senatore MARCHETTI in quanto non accolta la sua proposta di inserire un riferimento ad una pronuncia del Consiglio europeo in materia di trasporti ferroviari), che risulta accolta.

Pone quindi ai voti la parte del parere fino al punto 2) che risulta accolto e sulla quale annuncia la propria astensione il senatore FIEROTTI.

Sul punto 3) i senatori FALQUI e MARCHETTI annunciano rispettivamente i voti contrari dei loro Gruppi parlamentari. Posto ai voti, il punto 3) risulta approvato.

Il senatore BACCARINI chiede di votare separatamente anche il punto 4) ribadendo quanto già affermato in merito alle tratte sarde.

Sulla questione interviene anche il senatore PREVOSTO che si dichiara fortemente stupito del non recepimento da parte del relatore della proposta avanzata dal senatore Baccarini.

Il senatore FIEROTTI annuncia la propria astensione.

Posto ai voti il punto 4) risulta approvato.

Vengono quindi posti separatamente ai voti i punti 5) e 6) che risultano approvati.

Infine, con una modifica avanzata dal RELATORE volta ad inserire alla fine dell'ultimo capoverso del parere le parole: «e chiede una rinegoziazione del contratto di programma», il dispositivo del parere stesso viene posto ai voti e approvato all'unanimità.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 4 ottobre 1995 alle ore 9, per l'esame dei restanti argomenti già all'ordine del giorno dell'attuale seduta.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

111ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali Luchetti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(282) LORETO ed altri. - *Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari*

(1181) CASILLO ed altri. - *Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(1987) FERRARI Francesco ed altri. - *Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

Il PRESIDENTE relatore, nessun altro chiedendo di parlare, dichiarata conclusa la discussione generale, sottolinea come il testo unificato, accolto dal Comitato ristretto, recepisce, a suo avviso, le aspettative che provengono dal mondo produttivo, ribadendo con forza l'esigenza di pervenire ad una sollecita e tempestiva conclusione dell'esame. Ricordato quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato nella seduta del 27 settembre scorso, scade alle ore 19 di oggi, il PRESIDENTE relatore si pronuncia sin d'ora a favore di un'eventuale richiesta di trasferimento alla sede deliberante, qualora la Commissione converrà su tale opportunità.

Il ministro LUCHETTI dichiara di concordare pienamente sulla urgenza e sulla necessità di una tempestiva definizione legislativa della materia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1650) **ROBUSTI**. - *Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468*

(1891) **FERRARI Francesco ed altri**. - *Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1987) **BORRONI ed altri**. - *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(2015) **BUCCI ed altri**. - *Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Il **PRESIDENTE** relatore, ricordato che era in corso la discussione generale, comunica che sono state apportate alcune, minori correzioni di ordine tecnico al testo unificato (già pubblicato nella seduta del 26 settembre scorso), precisando che tale testo, ora in distribuzione, verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta di oggi.

La senatrice **MOLTISANTI**, intervenendo in discussione generale, sottolinea che il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto è da ritenersi una soluzione legislativa, a suo avviso abbastanza soddisfacente, ritenendo condivisibile l'impostazione della attribuzione delle quote latte alle Regioni. Si sofferma in modo particolare sul piano di ristrutturazione previsto all'articolo 8, facendo rilevare l'opportunità di tenere maggior conto delle zone svantaggiate e preannunciando l'ipotesi di una modifica al testo attraverso la previsione di una deroga per le isole. Fatto rilevare che in Sicilia si concentra solo una quota assai piccola del quantitativo nazionale prodotto, ricorda che l'Italia contribuisce da anni a smaltire le eccedenze di altri paesi: bisogna, a suo avviso, uscire dalla attuale situazione di incertezza attraverso una chiara definizione legislativa della materia per evitare che, in assenza di controlli, si possano anche innescare eventuali processi speculativi, connessi a migrazioni forzate delle quote.

La senatrice **Moltisanti** ritiene pienamente condivisibili poi le affermazioni sostenute dal presidente dell'Unalat, circa l'inopportunità di garantire eccessivi privilegi alle zone produttive cosiddette «più vocate» considerando ingiusto che vadano perse le caratteristiche produttive presenti, ad esempio, nelle zone meridionali, che peraltro non pongono poi problemi di mercato per il latte, che viene trasformato.

Preannuncia infine la presentazione di emendamenti, volti a modificare il previsto piano di ristrutturazione, per escludere le isole Sardegna e Sicilia (già escluse dal piano di taglio della quota B) e auspica che la Commissione voglia, per tale situazione, compiere un atto di giustizia.

Ha quindi la parola la senatrice **BARBIERI**, la quale ritiene pienamente condivisibile il testo unificato accolto dal Comitato ristretto, concordando altresì sulla opportunità di garantire una definizione quanto più tempestiva possibile della materia, tenuto conto delle attese che pro-

vengono dal mondo produttivo; dichiara quindi fin d'ora di aderire a tutte le iniziative di carattere procedurale che verranno intraprese per accelerare l'iter del testo, inclusa l'eventuale richiesta della sede deliberante.

Il PRESIDENTE, dato quindi conto dei pareri emessi dalle Commissioni consultate, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato nella seduta del 27 settembre scorso, scade alle ore 19 di oggi.

Ha quindi la parola il ministro LUCHETTI, il quale esprime apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Commissione agricoltura, che è confluito nella definizione del testo unificato all'esame, volto ad introdurre modifiche alla legge n. 468 del 1992.

Dopo essersi soffermato sulla situazione produttiva in atto, che sta avviandosi, a suo avviso, verso la normalizzazione, ricorda che il Ministero aveva già compiuto un lavoro di approfondimento, ai fini della modifica della citata legge, attraverso contatti con le organizzazioni professionali, sino alla definizione di un testo trasmesso ai competenti assessori regionali. Tenuto peraltro conto dello stato avanzato di esame del testo elaborato dal Comitato ristretto sulla materia, ritiene più opportuno prendere le mosse dal testo già all'esame della Commissione, al fine di consentire una soluzione celere dei problemi reali che attraversa il mondo agricolo.

Svolgendo, quindi, alcune osservazioni di carattere tecnico-giuridico, sottolinea che all'Italia è garantito un quantitativo globale, di cui ogni paese deve rispondere, una volta conclusa la campagna lattiera; il che implica l'esigenza di avere un unico interlocutore responsabile delle quote attraverso la pubblicazione dei relativi bollettini. Pertanto, l'attribuzione di competenze alle Regioni potrebbe, a suo avviso, implicare delle difficoltà, nel caso in cui non fosse possibile verificare il rispetto della quota nazionale, con evidenti ripercussioni di carattere finanziario (in quanto non è previsto un sistema di surrogazione in caso di inerzia). Dal testo sembra poi potersi desumere che il quantitativo nazionale globale verrebbe scisso in quantitativi regionali, il che sarebbe in contrasto con la regolamentazione comunitaria sulle quote, che ripartisce il quantitativo nazionale solo tra i produttori, unici titolari di quota.

Fornisce infine ulteriori precisazioni di ordine tecnico, in particolare in materia di garanzie circa la trattenuta del prelievo, preannunciando, al riguardo, la prossima emanazione di un provvedimento di carattere amministrativo che ovvierebbe, sul piano amministrativo, a taluni problemi applicativi in tema di garanzie. Conclusivamente, il rappresentante del Governo fa rilevare che, in base ai dati dichiarati in relazione alla campagna lattiera, sembrerebbe dimostrato che l'Italia non supererà il quantitativo globale garantito.

Il senatore BUCCI chiede se il prevedibile non superamento della quota abbia implicazioni positive ai fini del ridimensionamento della multa comunitaria già prevista.

Il ministro LUCHETTI fornisce al riguardo delle precisazioni sul meccanismo di applicazione delle quote e sulla possibilità di effettuare le compensazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(840) CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari

(1007) ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

(1489) BORRONI ed altri. - Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che, in relazione al testo unificato proposto dal relatore, già pubblicato nella seduta del 19 settembre, sono stati presentati numerosi emendamenti (pubblicati in allegato del resoconto della seduta odierna), che potranno essere esaminati, una volta conclusa la sessione di bilancio.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1853) BARBIERI ed altri. - Norme per la produzione della canapa tessile

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice BARBIERI, la quale fa rilevare che il disegno di legge in titolo si propone di dare una soluzione a un problema che deriva dalla scarsa chiarezza delle disposizioni legislative concernenti la coltivazione della pianta della canapa.

Ricorda in merito che nel testo unico sugli stupefacenti, mentre è previsto il divieto di coltivazione della canapa indiana, nulla viene stabilito rispetto alla canapa tessile, che non è in alcun modo assimilabile alla prima.

Ricordato quindi che la mancanza di chiarezza legislativa, inibendo la coltivazione di tale pianta, ha determinato gravi danni agli agricoltori di quelle zone ove tale produzione era in atto (in particolare rispetto a quanto avviene negli altri paesi), sottolinea che l'articolo unico del disegno di legge non comporta oneri di alcun tipo e auspica pertanto che la Commissione possa concluderne tempestivamente l'esame, sollecitando anche l'impegno del Governo in tal senso.

Il ministro LUCHETTI dichiara di condividere pienamente le affermazioni della relatrice, ritenendo estremamente grave non poter utilizzare gli aiuti comunitari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1604) CARINI ed altri. - Norme per la gestione faunistico-ambientale delle superfici a riposo

(Parere alla 13^a Commissione: questione di competenza)

Su proposta del Presidente FERRARI, che sostituisce il relatore, senatore Robusti, che non ha potuto prendere parte alla seduta odierna, la Commissione delibera di sollevare una questione di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento.

Il ministro LUCHETTI, prendendo infine la parola, fornisce informazioni circa il comunicato, stilato dagli assessori regionali all'agricoltura, in ordine ai contenuti della manovra di bilancio.

La seduta termina alle ore 16.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1650, 1891, 1987 E 2015**

Art. 1.

1. Alla legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. 1. Le regioni e le provincie autonome esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare ai sensi degli articoli 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni e le provincie autonome pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgano le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 27 dicembre 1994, n. 762 e dai produttori non aderenti ad alcuna associazione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono costituiti a livello nazionale presso l'AIMA e a livello regionale presso gli assessorati all'agricoltura, comitati consultivi per l'attuazione della presente legge ai quali partecipano oltre ai rappresentanti della pubblica amministrazione i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni dei produttori e delle unioni nazionali.»;

c) i commi 6, 8 e 9 sono abrogati.

Art. 3.

1. All'articolo 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «di cui al regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978» ed inoltre sono sostituite le parole «all'AIMA» con le seguenti «alle regioni e alle provincie autonome» e le parole «durante il periodo 1993-1994» sono sostituite dalle seguenti «durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi»;

b) al comma 2, le parole: «al 1993-1994» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso»;

c) al comma 6, le parole: «all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni e alle provincie autonome».

Art. 4.

1. All'articolo 4, della citata legge n. 468 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le provincie autonome devono pubblicare entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le regioni e le provincie autonome comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza della somma delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale.

2-ter. Nel caso in cui l'AIMA accerti a livello regionale o provinciale il superamento della somma dei quantitativi assegnati ai produttori in termini percentuali rispetto al quantitativo globale garantito, comunica alle regioni e alle provincie autonome i risultati della verifica per la riduzione delle quote.

2-quater. In caso di inerzia delle regioni o delle provincie autonome negli adempimenti di cui al comma 2-ter, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali assegna ad esse il termine di trenta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale delega l'AIMA ad adottare in via sostitutiva le misure di intervento necessarie entro il 28 febbraio del periodo di cui trattasi.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bollettino i produttori possono presentare alla regione istanza di riesame della propria posizione. La regione decide sull'istanza entro i successivi trenta giorni mediante comunicazione inviata al produttore, all'acquirente e all'associazione. Decorso tale ultimo termine senza che la regione abbia comunicato la decisione, l'istanza si intende respinta a tutti gli effetti.

2-sexies. I produttori, nell'ipotesi di silenzio-rigetto, possono auto-certificare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la produzione che gli acquirenti sono tenuti a considerare ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.»;

c) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992».

Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni per i produttori non associati e trasmetterla alle regioni o provincie autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto articolo 3, per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno»;

b) al comma 2 le parole: «nonchè all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno»;

c) al comma 3 le parole: «entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma»;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Gli acquirenti, in luogo della trattenuta del prelievo da effettuarsi a titolo di anticipo per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, utilizzano idonee forme di garanzia previste dalla legge, a tal fine costituite dal produttore o dall'associazione dei produttori a cui lo stesso aderisce, che garantiscano il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente nei termini prescritti dalla presente legge.

4-ter. L'utilizzo delle garanzie di cui al comma 4-bis non può in alcun modo esonerare l'acquirente dalla responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della compensazione, nonchè per il rispetto del termine di cui al citato regolamento CEE n. 536/93, entro cui le predette somme debbono affluire nella contabilità speciale indicata all'articolo 9 della presente legge, anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non imputabili all'acquirente.»;

e) al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: «Le associazioni di cui al regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, previa delibera assembleare ed ai soli fini del computo di cui al presente comma, possono considerare le cooperative di produttori come un singolo produttore. Entro il medesimo termine le regioni effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale ed impartiscono istruzioni agli acquirenti in merito alle somme trattenute.»;

f) al comma 9 le parole: «ove entro sei mesi dal termine del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ove entro quattro mesi e quindici giorni dal termine del periodo»;

g) al comma 10 le parole: «non associati e le associazioni» sono soppresse e le parole: «regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione

del 3 giugno 1988» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993»;

h) al comma 11 dopo le parole: «trasmesse» sono inserite le seguenti: «entro dieci giorni dal versamento» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «che provvedono, nei successivi dieci giorni, alle necessarie comunicazioni all'AIMA.»;

i) al comma 12 le parole: «può essere prevista una compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita una compensazione preventiva»; e le parole: «e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.» sono soppresse;

l) al comma 13 dopo le parole: «e delle foreste» sono inserite le seguenti: «tramite l'AIMA e».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. 1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione o alla provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

2. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato debbono inviare la dichiarazione di cui al comma 1.

3. I produttori aderenti ad associazioni inviano entro il 15 maggio di ciascun anno le predette dichiarazioni anche all'associazione di appartenenza ed alla regione o alla provincia autonoma ove ha sede l'associazione medesima.

4. I presidenti delle associazioni, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai produttori associati titolari di vendite dirette, effettuano la compensazione tra le minori e maggiori quantità vendute dai produttori associati, che deve risultare da apposita delibera.

5. La delibera di cui al comma 4 deve essere trasmessa entro il 31 luglio alle regioni o alle provincie autonome ove ha sede l'associazione e all'AIMA.

6. Effettuata la compensazione le associazioni provvedono ad imputare al produttore il prelievo dovuto. Il produttore deve versare tale prelievo entro il 1° settembre di ciascun anno.

7. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3, specificandone l'imputazione come vendite dirette.

8. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i produttori debbono inviare copia della ricevuta alle associazioni o alle regioni o alle provincie autonome.

9. Le regioni e le provincie autonome, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale o delle provincie autonome».

Art. 7.

1. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli atti di cessione delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle provincie autonome.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e ai comma 7 e 8 non consentano la cessione della quota, quest'ultima è consentita su tutto il territorio nazionale»;

c) al comma 4 le parole: «e all'AIMA» sono soppresse;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle provincie autonome che provvedono all'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4 ed agli altri adempimenti di cui al comma 11»;

e) al comma 10 le parole: «in caso di applicazione del comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di trasferimento a titolo definitivo»;

f) al comma 12, le parole: «all'AIMA, la quale» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni e alle provincie autonome, le quali» e la parola «apporta» è sostituita dalla seguente: «apportano»;

g) il comma 13 è abrogato;

h) al comma 14 le parole: «ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992»;

i) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. Le regioni e le provincie autonome provvedono alla verifica della corretta compilazione dell'atto di trasferimento di quote latte ed al conseguente aggiornamento del bollettino entro dieci giorni dall'avviso di ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.

14-ter. Le regioni e le provincie autonome notificano alle parti interessate l'avvenuta modificazione del bollettino ovvero l'esito negativo dell'attività di verifica».

Art. 8.

Dopo l'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1992, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. 1. La facoltà di trasferire la quota latte senza l'azienda agricola per il produttore che abbia abbandonato, anche parzialmente, la produzione da un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi al momento dell'esercizio di detta facoltà è sospesa dall'entrata in vigore

della presente legge sino alla realizzazione del programma di cui ai successivi commi.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono, anche pluriennale, della produzione lattiera previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore che dispone di una quota latte. L'importo dell'indennità è pari a 400 lire per Kg. ed è versato in un'unica rata.

3. I produttori devono presentare apposita domanda all'AIMA con cui si impegnano ad abbandonare totalmente o parzialmente le quote latte di cui dispongono entro il 31 ottobre 1995 che confluiscono nella riserva nazionale. L'abbandono totale o parziale della quota A determina la corrispondente perdita della quota B.

4. I quantitativi di cui al comma 2 vengono riassegnati dall'AIMA, previa corresponsione dell'importo di 400 lire per Kg., a singoli produttori per ammontari specifici o supplementari, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, in base alle seguenti modalità:

a) disponibilità a favore delle regioni del 35 per cento delle quote cedute in ambito regionale per la riassegnazione con priorità alle seguenti categorie: 1) giovani, 2) piani di miglioramento, 3) montagna, 4) titolari di quota al di sotto dei 2.000 quintali e fino al raggiungimento di detto quantitativo ed altre priorità definite dalle regioni;

b) riattribuzione delle quote residue a favore dei titolari di quota B ridotta, nei limiti della riduzione subita, prioritariamente entro l'ambito regionale di provenienza delle quote cedute e successivamente su tutto il territorio nazionale;

c) qualora le cessioni di quote di cui alla lettera a) del presente articolo, risultassero inferiori ai quantitativi richiesti l'AIMA procede alla riassegnazione nel seguente modo: fino a 250 quintali di quota a tutti i richiedenti, il rimanente quantitativo viene attribuito in percentuale tra i quantitativi rimasti disponibili.

5. Le domande per la riassegnazione dei quantitativi di cui al comma 2 devono pervenire entro il 30 novembre 1995 all'AIMA che provvede alla predisposizione di una apposita graduatoria.

6. Sino alla realizzazione del programma di ristrutturazione, ai produttori che dispongono di quote B, inseriti nella predetta graduatoria, vengono, in via provvisoria, confermate, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, in via provvisoria le stesse quote B.

7. Alle spese derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 si farà fronte, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1995 e successivi previa delibera CIPE. Le predette disponibilità finanziarie sono reintegrate mediante la corresponsione delle somme di cui al precedente comma 4.

8. Le modificazioni nella determinazione dei quantitativi di riferimento derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° aprile 1996.

9. I produttori che, aderendo al programma di cui al presente articolo, hanno avuto riassegnato quote latte non possono trasferire tali quote, per i tre periodi successivi.

10. A decorrere dalla avvenuta realizzazione del programma le quote A e B sono unificate.

11. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, è abrogato.».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 840, 1007, 1489**

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«TITOLO I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI

Art. 1.

(Natura giuridica ed abrogazione di norme)

1. I consorzi agrari, già disciplinati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, conservano, senza soluzione di continuità, la natura giuridica di società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dalla presente legge e per quanto non è ivi disposto, dagli articoli 2514 e seguenti del libro quinto, titolo sesto, del codice civile, nonchè dalle leggi speciali in materia di società cooperative.

2. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4437, articolo 2, lettera b), nella parte in cui affida la vigilanza sui consorzi agrari alla Regione Sicilia, sono abrogati».

1.1

FERRARI Francesco, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «già disciplinati» fino a: «legge 17 aprile 1956, n. 561».

1.2

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Funzioni)

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola nonchè alla predisposizione dei servizi di cui al successivo articolo 5, ivi compresa la produzione di mezzi tecnici».

2.1 FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Al comma 1, sopprimere da: «A tale fine essi» sino alla fine del comma.

2.5 ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.2 BUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.3 BUCCI

Al comma 1, alla lettera f), sostituire la parola: «svolgono» con le altre: «possono svolgere», e la parola: «effettuano» con le seguenti: «possono effettuare».

2.4 BUCCI

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Esclusività della denominazione)

1. La denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, è riservata esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal titolo primo della presente legge. Nel caso in cui il consorzio agrario venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa la denominazione viene meno con la cessazione dell'attività, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione di cui al successivo articolo 7».

3.1 FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito presso il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali il Comitato per i Consorzi Agrari, con decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato di cui al presente comma indica su base provinciale, interprovinciale, regionale e interregionale l'ambito territoriale di ogni Consorzio Agrario».

4.2 PIERONI, DI MAIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di mancata emanazione del decreto ministeriale entro il termine di sei mesi, rimangono confermati gli ambiti territoriali esistenti».

4.5 ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Al comma 2, sostituire dalla parola: «di cui» fino alla fine del comma con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo».

4.3 PIERONI, DI MAIO

Al comma 3, sostituire la parola: «sentito» con la parola: «d'intesa».

4.6 ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Al comma 3, sostituire dalla parola: «permanente» fino alla fine del periodo con le seguenti parole: «di cui al comma 1 del presente articolo».

4.4 PIERONI, DI MAIO

Al comma 4, sostituire le parole: «hanno diritto di chiedere» con la parola: «devono» e sostituire la parola: «devolute» con la parola: «trasferite».

4.7 ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Comitato per i Consorzi Agrari, di cui al precedente articolo, è composto da cinque membri, di cui tre rappresentanti delle Regioni designati dal Comitato Permanente per le Politiche Agroalimentari e Forestali e due rappresentanti del Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

2. Al fine di esprimere il parere ai sensi dell'articolo 4, il Comitato per i Consorzi Agrari è integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle Regioni e Province autonome in cui ricade l'ambito territoriale dei Consorzi Agrari».

4.0.1

PIERONI, DI MAIO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Sopprimere l'articolo.

6.2

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.3

BUCCI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Sopprimere l'articolo.

8.3

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Al comma 5, penultima riga, inserire dopo le parole: «50 soci» le parole: «o frazione».

8.2

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Al comma 1, sostituire la parola: «undici» con la parola: «cinque».

9.2

BUCCI

Al comma 1, seconda riga, aggiungere, in fine, le parole: «scelti tra i soci».

9.4

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA

Al comma 2, sostituire le parole: «fino a un massimo di tre preferenze» con le seguenti: «una sola preferenza».

9.5

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

9.6

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Al comma 4, sopprimere le parole: «delegare parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo e».

9.3

BUCCI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Sopprimere l'articolo.

10.2

BUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «da tre membri» con le altre: «da tre consiglieri».

10.3

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e il Comitato Esecutivo».

11.2

BUCCI

Sopprimere il comma 3.

11.4

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Al comma 3, ultima riga, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in loro assenza rispettivamente al Vice Presidente o a un dirigente».

11.3

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA

Art. 12.*Sopprimere l'articolo.*

12.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a quelle del Comitato Esecutivo».

12.2

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA

Art. 13.*Sopprimere l'articolo.*

13.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI**Art. 14.***Sopprimere l'articolo.*

14.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI*Sopprimere l'articolo.*

14.5

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali» con le seguenti: «dalle Regioni su cui ricade l'ambito territoriale».

14.4

PIERONI, DI MAIO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e del Comitato Esecutivo».

14.2

BUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al predetto Ministero» con le seguenti: «alle Regioni su cui ricade l'ambito territoriale».

14.3

PIERONI, DI MAIO

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Sopprimere l'articolo.

15.3

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Al comma 1, sostituire dalla parola: «Ministro» fino alla fine del comma con le seguenti parole: «Comitato per i Consorzi Agrari, di cui all'articolo 4 della presente legge».

15.2

PIERONI, DI MAIO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Sopprimere l'articolo.

16.2

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Al comma 1, sostituire la parola: «sono» con le altre: «possono essere».

16.3

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

16.4

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Art. 17.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 4.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

2. Tutti gli atti, adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che importino trasferimento di diritti o di obbligazioni tra consorzi agrari, in conseguenza delle disposizioni di cui al presente titolo, sono esenti da tasse ed imposte e gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

3. I consorzi agrari, già disciplinati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, conservano tutte le attività esercitate e l'inquadramento di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1987.

4. L'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione può revocare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa ubicati nelle province limitrofe di altri consorzi agrari a seguito di procedura di incorporazione ed il consorzio incorporante succede nella titolarità delle attività d'impresa, ivi compresi i contratti di locazione di immobili, le licenze di commercio e di produzione, già svolte dal consorzio in liquidazione di cui sia revocato l'esercizio provvisorio. Tale disposizione si applica anche nell'ipotesi di incorporazione in una società cooperativa agricola di cui al successivo articolo 5, comma 1.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 si applicano anche alle ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di beni immobili da parte della Federazione italiana dei consorzi agrari nell'ambito della procedura di concordato preventivo, a cui la stessa Federazione è stata ammessa.

6. Dal corrispettivo che i consorzi agrari devono versare, nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi del precedente comma, è detratto l'aumento di valore dell'immobile condotto a seguito dei miglioramenti dagli stessi consorzi effettuati e quali risultanti al momento dell'acquisto, con riferimento al valore attuale di mercato dell'immobile non migliorato.

7. I consorzi agrari, conduttori degli immobili trasferiti dalla Federazione italiana consorzi agrari alla Società di Gestione per il realizzo S.p.A. nell'ambito della procedura di concordato preventivo, possono, al-

trasi, esercitare, in deroga alla normativa vigente, il diritto di riscatto di cui all'articolo 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione o fusione dei consorzi agrari dovessero comportare effetti sui livelli occupazionali, il consorzio ristrutturato o risultante dalla fusione ha diritto di richiedere, entro il 31 dicembre 1996, per la durata di un biennio, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, indipendentemente dai periodi Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria già usufruiti dai consorzi preesistenti alla fusione o dal singolo consorzio prima della ristrutturazione.

9. Per le eventuali eccedenze di personale risultanti nel corso o al termine del periodo di riorganizzazione, i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1997, nel limite massimo di 400 unità, avranno diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, dalla cessazione del rapporto alla data di conseguimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia. Il trattamento suddetto spetta ai lavoratori che abbiano compiuto una età non inferiore di cinque anni a quella minima prevista per il pensionamento di vecchiaia e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, ovvero abbiano una anzianità contributiva di ventotto anni e una età di dieci anni inferiore a quella minima prevista per il pensionamento di vecchiaia. I requisiti per il pensionamento, ai fini della presente disposizione, sono quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1992.

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 8 valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1995, in lire 18 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 12 per l'anno 1997, e dal comma 9 valutato in lire 60 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Al comma 4, sostituire le parole da: «Entro sei mesi» a: «procede» con le seguenti: «Dopo la piena applicazione dell'articolo 4 relativamente».

17.6

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per quanto non previsto dalla presente legge si procede ai sensi di quanto indicato nel comma 1 o in base a quanto previsto dallo statuto. L'assemblea generale straordinaria approva lo Statuto con voto qualificato dei due terzi degli aventi diritto».

17.7

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Sopprimere il comma 6.

17.8

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Al comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «in bonis» inserire le altre: «o di un nuovo consorzio agrario».

17.2

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA

Al comma 7, sostituire le parole: «del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali» con le seguenti: «della Presidenza del Consiglio previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome».

17.9

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Sopprimere il comma 8.

17.10

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Sopprimere il comma 9.

17.11

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Sopprimere il comma 11.

17.12

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Al comma 11, ultima riga, sostituire le parole: «immobili strumentali» con le altre: «nonchè per l'acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di immobili».

17.3

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. I disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui i singoli Consorzi agrari risultano titolari avendoli scritti a bilancio 1993, quali risultanti da rendiconti approvati da provvedimenti definitivi ed esecutivi registrati o certificati dalla Corte dei conti, ivi comprese le spese maturate al 31 dicembre 1981 e gli interessi previsti dalla legge, sono

estinti mediante assegnazione ai creditori di titolo di Stato, restando impregiudicati i diritti dello Stato.

11-ter. I crediti relativi ai disavanzi di cui al comma 1, dei quali singoli consorzi agrari hanno ceduto alla Federazione italiana dei consorzi agrari la titolarità, saranno estinti mediante assegnazione al creditore intervenuto di titoli di Stato trentennali e limitatamente al valore identificato dal liquidatore all'atto della sottoscrizione del concordato o atto equipollente, restando impregiudicati i diritti dello Stato».

17.4

CORMEGNA

Sopprimere il comma 12.

17.13

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Al comma 12, sostituire le parole: «per la durata di un biennio» con le seguenti: «per la durata di dodici mesi ridotti a sei nel caso i Consorzi agrari preesistenti abbiano già usufruito della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria».

17.14

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Sopprimere il comma 13.

17.15

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I benefici di cui ai commi 12 e 13 sono estesi ai dipendenti della Federconsorzi».

17.5

D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI, LA LOGGIA

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tale finalità sono esclusi a qualsiasi titolo oneri a carico dello Stato».

17.16

ROBUSTI, MARCHINI, CARINI

Art. 18.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«TITOLO II

Art. 5.

1. La presente legge, si propone di sviluppare la prestazione di servizi in agricoltura da parte dei consorzi agrari, delle società cooperative

agricole e delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute, destinati all'approvvigionamento dei mezzi tecnici, all'esercizio delle attività di raccolta, conservazione, condizionamento, lavorazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli.

2. I soggetti di cui al comma 1, per la realizzazione delle finalità previste dai successivi articoli 8, 9 e 10, costituiscono consorzi ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, di rilevanza regionale in relazione al numero dei produttori agricoli soci ed al volume di affari degli organismi associati, fissati dalle regioni competenti.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione relative ai soggetti di cui al comma 1».

18.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Al comma 1, alla seconda riga, sostituire le parole: «che valorizzino un maggior reddito, qualità» con le altre: «che valorizzino la qualità».

18.2

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA

Art. 19.

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 6.

1. Tra gli enti non bancari abilitati ad effettuare operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono comprese le società cooperative agricole e le associazioni dei produttori agricole riconosciute che erogano i servizi di cui al precedente articolo 5.

2. Il Ministro del Tesoro definisce, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di esercizio delle predette operazioni creditizie».

19.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Art. 20.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 7.

1. Nel caso di vendita di beni immobili e di vendita in blocco di beni mobili, disposte ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, è attribuito il diritto di prelazione ai consorzi agrari operanti nell'ambito delle province limitrofe. In tale ipotesi, si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392».

20.1

FERRARI FRANCESCO

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art....

1. Nel caso di vendita di beni immobili e di vendita in blocco di beni mobili, disposte ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, è attribuito il diritto di prelazione ai Consorzi di cui al precedente articolo 5, comma 2, operanti nella regione, da esercitare per gli organismi associati ai fini della loro conduzione diretta. In tale ipotesi, si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, semprechè riguardi il complesso dei beni».

20.2

BORRONI, CORVINO, SCRIVANI, BARBIERI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. I dipendenti della Federconsorzi sono ricollocati a copertura di organico presso la Regione di rispettiva residenza o negli organismi di cui agli articoli 16, 18 e 19 della presente legge».

20.0.1

D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI, LA LOGGIA

Art. 21.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 8.

1. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono istituire fondi ai quali si applicano le disposizioni tributarie di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, della legge 14 agosto 1993, n. 344, fermo restando che i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.

2. Ai consorzi di cui all'articolo 5, comma 2, può essere affidata, mediante convenzione, l'attività di collaudo, di divulgazione e di trasferimento delle nuove tecnologie di produzione, delle biotecnologie, delle conoscenze in materia di utilizzazione dei mezzi tecnici in collaborazione con gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e con i servizi di divulgazione di cui al regolamento CEE 270/79 del Consiglio del 6 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni».

21.1

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 9.

1. Gli interventi previsti dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni nonché dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estesi alle società che svolgono attività di produzione ed approvvigionamento dei mezzi tecnici, partecipate in maggioranza dai soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1.

2. Alle società di cui al comma 1 sono estese le provvidenze creditizie, fidejussorie e tributarie previste dalle leggi vigenti a favore delle società cooperative ed i loro consorzi».

21.0.2

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 10.

1. I finanziamenti, assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti destinati a sostenere i servizi di cui alla presente legge vengono utilizzati attraverso la predisposizione di piani specifici, di rilevanza nazionale e regionale, e di appositi accordi di programma stipulati tra l'amministrazione pubblica competente ed i consorzi di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero la società di cui al successivo articolo 13».

21.0.3

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«TITOLO III

Art. 11.

1. I disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte per conto e nell'interesse dello Stato, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministero all'epoca competente, ivi comprese le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi e fino alla data 31 dicembre 1994 sono estinti mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere annualmente titoli di Stato fino

all'importo massimo di lire 1.375 miliardi, le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1996, le modalità e le procedure di assegnazione sono stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, come imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in lire 1.375 miliardi per l'anno 1995 e valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.4

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 12.

1. Ai fini fiscali le eventuali sopravvenienze attive, che deriveranno ai beneficiari dall'applicazione delle norme di cui al precedente articolo, saranno determinate in base alla scadenza dei titoli di Stato e contabilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

21.0.5

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 13.

1. I titoli di Stato emessi per l'estinzione dei crediti, relativi ai disavanzi di cui al precedente articolo 11, comma 1, dei quali i singoli consorzi agrari hanno ceduto alla Federazione italiana dei consorzi agrari la titolarità, vengono conferiti in apposito fondo per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi in agricoltura destinato alla erogazione di finanziamenti agevolati a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1.

2. I finanziamenti sono finalizzati a:

a) sostenere progetti di ristrutturazione predisposti anche per il tramite dei consorzi di cui all'articolo 5, comma 2;

b) agevolare l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dei beni di cui all'articolo 7.

3. Il fondo è amministrato da una società di capitali partecipata, esclusivamente da organismi associativi dei produttori agricoli.

21.0.6

FERRARI Francesco, BORRONI, DI MAIO,
CORVINO, BORGIA, SCRIVANI, BARBIERI

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

211ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
FERRARI Karl

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Mario FORNARI, presidente della Consap.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del presidente della CONSAP
(R048 000, C10ª, 0001ª)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 19 settembre.

Dopo una breve introduzione del presidente FERRARI Karl, il dottor FORNARI, presidente della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap), ricorda come la compagnia di assicurazione Tirrena nel 1993 sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, nel tentativo di tutelare anche gli interessi di circa 900 dipendenti e di alcune migliaia di operatori. Successivamente il portafoglio della Tirrena fu acquistato dalla compagnia Previdentia del gruppo INA. Dopo la scissione di quest'ultimo, a seguito della sua privatizzazione, la Tirrena restò nel patrimonio della Consap la cui titolarità effettiva - in ragione delle cessioni legali derivate dalle quote matematiche precedentemente assegnate dalle compagnie assicuratrici del ramo vita all'INA - in realtà non appartiene alla Consap ma alle medesime compagnie.

La Nuova Tirrena, compagnia che aveva acquisito il patrimonio della vecchia Tirrena, una volta risanata ha dato occupazione ai dipendenti di quest'ultima e, nel giro di un biennio, ha raggiunto un buon equilibrio operativo, presentando anche utili in misura soddisfacente. Al momento, dunque, occorre cedere a privati il pacchetto azionario detenuto dalla Consap atteso che essa non ha il compito di gestire compagnie assicuratrici. In tale contesto, pur essendo comprensibili alcune preoccupazioni dei sindacati nel caso che il futuro acquirente dovesse trasferire in altra città i dipendenti, resta da determinare più esattamente la congruità del prezzo di cessione, eventualmente favorendo la

presentazione di una pluralità di offerte che garantiranno la piena remunerazione dell'investimento a suo tempo effettuato dalla Consap.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il senatore PONTONE, tenuto conto della redditività conseguita nell'ultimo esercizio dalla Nuova Tirrena, soprattutto grazie all'attività dei dipendenti, chiede se non sia possibile riservare l'acquisto della compagnia, almeno per la quota di controllo, ai suoi dipendenti e ai suoi agenti; ove acquistata dalla Toro assicurazioni, poi, domanda se non sia possibile garantire il pieno riassorbimento dei medesimi dipendenti e agenti; chiede altresì quali siano le garanzie prospettate dall'ISVAP e quali siano le offerte realmente pervenute. Sottolinea infine il rischio che con la cessione della Nuova Tirrena scompaia l'unica compagnia assicuratrice con sede nella città di Roma.

Il dottor FORNARI precisa che non sono ancora state presentate offerte per l'acquisto della Nuova Tirrena e che è auspicabile una pluralità di offerte, anche al fine di una maggiore trasparenza della cessione a privati. Tenuto conto, poi, dell'alto valore annesso al capitale azionario dalla società, non appare verosimile l'acquisto, in posizione di controllo, da parte dei dipendenti. Circa la ridotta determinazione del prezzo, volta a fornire maggiori garanzie agli attuali occupati, la materia non è di competenza della Consap ma del Ministero del tesoro. La Nuova Tirrena, infine, si è adoperata per tornare rapidamente in equilibrio ma, ove fossero posti eccessivi vincoli a carico dell'acquirente, il valore della cessione risulterebbe necessariamente ridimensionato.

Il presidente FERRARI Karl ringrazia il dottor Fornari e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

212^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARPI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica BARABASCHI.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1619) *LARIZZA ed altri.* - *Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero*

(1675) *BALDELLI ed altri.* - *Istituzione del Ministero delle attività produttive*

(1881) *PERIN ed altri.* - *Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 settembre.

Il presidente CARPI propone di esaminare in sede informale eventuali modifiche che i Gruppi ritengano necessario apportare al testo elaborato dal comitato ristretto lo scorso 18 luglio.

Sulla proposta si apre un ampio dibattito nel corso del quale intervengono i senatori PONTONE, TURINI, BECCARIA, LARIZZA, MICELLE, BALDELLI, LOMBARDI CERRI, CANGELOSI e il presidente CARPI. La Commissione, infine, stabilisce di proseguire i lavori in sede informale.

(La seduta, sospesa alle ore 15,35, viene ripresa alle 15,55).

Il presidente CARPI, tenuto conto dell'imminente inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea, rinvia la trattazione dei disegni di legge in titolo alla seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

213ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CARPI

La seduta inizia alle ore 20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0046ª)

Il presidente CARPI, tenuto conto dei concomitanti lavori dell'Assemblea e del presumibile protrarsi dei medesimi, propone che il prosieguo dell'esame congiunto relativo ai disegni di legge nn. 1619, 1675 e 1881 abbia luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

151ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0026ª)

Il presidente SMURAGLIA informa che a partire da giovedì dovrebbe iniziare la sessione di bilancio e che la Commissione sarà quindi impegnata nel corso della prossima settimana nell'esame della Tabella 15 del bilancio, del disegno di legge finanziaria e del provvedimento ad essa collegato sul quale sarà presumibilmente chiamata ad esprimere il proprio parere. La mancata convocazione della Commissione per la giornata di domani è motivata dal previsto svolgimento, a partire dalle ore 15, di una conferenza stampa sul documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. Nella seduta di oggi non sarà possibile procedere alla discussione del documento XXII, n. 1-bis, in pendenza dei pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(260) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il dritto al lavoro dei disabili

(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili

(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(1129) MULAS: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 28 settembre 1995, dopo che era stato votato l'articolo 2 del testo del Comitato ristretto assunto come testo base.

Il senatore SPISANI illustra l'emendamento 3.1, concernente l'inserimento dei dirigenti nella quota di computo prevista dall'articolo 3, nonché l'emendamento 3.5 che inserisce i lavoratori ritenuti disabili al fine della determinazione della quota d'obbligo.

Il senatore BARRA illustra l'emendamento 3.2 che elimina alcune categorie di lavoratori da quelli elencati al comma 1.

Il senatore ALÒ aggiunge la propria firma e dà per illustrati gli emendamenti 3.2.A e 3.3.A, annunciando altresì che intende aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti già presentati al testo unificato dai senatori Manzi e Pugliese.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 3.3 che tende ad escludere i lavoratori a domicilio da quelli elencati al comma 1.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 3.4 col quale si intende allargare il novero delle cooperative interessate dall'articolo.

Il relatore MANFROI esprime parere favorevole agli emendamenti 3.1, 3.3, mentre si dice contrario agli emendamenti 3.2, 3.2.A e 3.5.

Il sottosegretario LISO esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 3.1, affermando che in caso di sua diversa e migliore stesura esso incontrerebbe il favore del Governo.

Il senatore SPISANI riformula quindi l'emendamento 3.1 in un nuovo testo sul quale si esprimono favorevolmente il relatore MANFROI ed il sottosegretario LISO.

Il sottosegretario LISO esprime quindi parere contrario agli emendamenti 3.2 e 3.5; si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.2.A, 3.3 e 3.3.A.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1, nel nuovo testo, risulta approvato dalla Commissione che respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 3.2, 3.2.A, 3.5, ed approva gli emendamenti 3.3 e 3.3.A. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.4.

Il presidente SMURAGLIA pone quindi ai voti l'articolo 3 del testo del Comitato ristretto come emendato; col voto di astensione dichiarato dal senatore ALÒ, per il Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti, l'articolo 3 risulta approvato.

Si passa all'articolo 4.

Il sottosegretario LISO illustra l'emendamento A.4; provvede quindi alla sua parziale riformulazione in un nuovo testo.

Il senatore SPISANI illustra l'emendamento 4.1 che, in sostituzione del versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili, prevede la possibilità di assumere le categorie protette di cui all'articolo 16. Illustra altresì l'emendamento 4.2 collegato al precedente.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 4.100 che prevede una maggiorazione a titolo di sanzione amministrativa del 5 per cento.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 4.3 che risulta di contenuto identico all'emendamento 4.4 a firma del senatore DUJANY.

Il presidente SMURAGLIA, essendo terminata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4 e dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, ne rinvia la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 260, 514, 582, 642, 1129**

Art. 3.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli effetti della determinazione dei datori di lavoro obbligati, del numero dei disabili da occupare obbligatoriamente e della base di calcolo della percentuale di cui all'articolo 5 non sono computabili i lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro o con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi ed i soci delle cooperative di produzione e lavoro».

3.1

SPISANI

Al comma 1, dopo le parole: «9 mesi» aggiungere le seguenti: «i dirigenti».

3.1 (Nuovo testo)

SPISANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro o con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi».

3.2

BARRA

Al comma 1, sopprimere le parole: «con contratto di formazione e lavoro o».

3.2.A

MANZI, PUGLIESE, ALÒ

Al comma 1, sopprimere le parole: «i lavoratori a domicilio».

3.3

DANIELE GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA, DE
GUIDI, GRUOSSO, PELELLA

Al comma 1, sopprimere le parole: «i soci delle cooperative di produzione e lavoro».

3.3.A

MANZI, PUGLIESE, ALÒ

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «i soci delle cooperative di produzione e lavoro» con le seguenti «i soci lavoratori delle cooperative».

3.4

BEDIN

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 2, comma 1, dall'azienda presso la quale si è verificato l'infortunio o prodotta la malattia professionale».

3.5

SPISANI

Art. 4.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il predetto decreto determina la misura della riduzione.».

A.4

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.».

A.4 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta nella misura prevista dall'articolo 5, comma 3.» con le seguenti: «alla condizione che, in sostituzione dei disabili, provvedano ad occupare lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 16.».

4.1

SPISANI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

4.2

SPISANI

Al comma 5, sostituire le parole: «La somma dovuta» fino a: «per cento annuo» con le parole: «la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, del 5 per cento».

4.100

DANTELE GALDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. I datori di lavoro privati e pubblici, questi ultimi anche in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, qualora abbiano instaurato, con accordi pluriennali, stabili rapporti di fornitura con cooperative sociali di inserimento lavorativo, possono essere autorizzati, secondo le procedure di cui al comma precedente e, in proporzione all'entità delle forniture affidate, a portare i lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio assunti dalle cooperative sociali a compenso del minor numero dei lavoratori da assumere».

4.3

BEDIN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. I datori di lavoro privati e pubblici, questi ultimi anche in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, qualora abbiano instaurato, con accordi pluriennali, stabili rapporti di fornitura con cooperative sociali di inserimento lavorativo, possono essere autorizzati, secondo le procedure di cui al comma precedente e, in proporzione all'entità delle forniture affidate, a portare i lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio assunti dalle cooperative sociali a compenso del minor numero dei lavoratori da assumere».

4.4

DUJANY

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

108ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MANARA

Intervengono il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli e il sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica Barabaschi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA TRASMISSIONE TELEVISIVA EFFETTUATA GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1995 DALL'AULA DELLA COMMISSIONE IGIENE E SANITÀ DEL SENATO (A003 000, C12ª, 0002ª)

La senatrice **MODOLO** rende noto di aver inviato, insieme ad altri senatori, una lettera al Presidente del Senato per chiedere delucidazioni circa i criteri che hanno determinato la concessione dell'aula della Commissione Igiene e Sanità alla RAI TV, al fine di consentire di effettuare una trasmissione del programma «Telecamere» la sera dello scorso 28 settembre.

La senatrice deplora il fatto che la sede della trasmissione e la partecipazione del Presidente Alberti Casellati abbiano potuto in qualche modo impegnare, agli occhi dell'opinione pubblica, l'intera Commissione in ordine ad un argomento, quello dello stato delle comunità terapeutiche, che non è mai stato affrontato in questa sede. Ciò è tanto più grave in quanto alla trasmissione erano presenti ben pochi membri della Commissione stessa, e solamente, ad eccezione del Presidente, in veste di spettatori, mentre i partecipanti al dibattito erano deputati ed esponenti di Alleanza nazionale, della Lega nord, dei club Pannella e del Partito democratico della Sinistra, e non era stato invitato a partecipare a tale dibattito alcun esponente delle altre forze politiche.

Il senatore XIUMÈ osserva che i membri della Commissione sono stati invitati a presenziare alla trasmissione dalla RAI TV. Egli, come altri commissari, ha ritenuto inopportuno aderire a tale invito, in quanto questo non proveniva dal Senato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12^a, 0023^a)

Il senatore MARTELLI chiede che l'Ufficio di Presidenza esamini quanto prima l'inserimento nel calendario dei lavori della Commissione sanità della proposta di proroga della Commissione monocamerale di inchiesta sulle strutture sanitarie, da lui presieduta.

La senatrice BETTONI BRANDANI, anche in relazione alla richiesta del senatore Martelli, ritiene opportuna la rapida convocazione dell'Ufficio di Presidenza, in modo da poter organizzare nel modo migliore i lavori della Commissione in relazione all'esame dei documenti finanziari.

Il presidente MANARA dà assicurazioni che si attiverà affinché si svolga al più presto il richiesto Ufficio di Presidenza.

IN SEDE REFERENTE

(220) Bettoni Brandani ed altri: «Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico»

(348) Torlontano ed altri: «Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico»

(Nuovamente assegnati alla Commissione il 27 settembre 1995) (Esame congiunto)

Il presidente MANARA ricorda che nella conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari dello scorso 27 settembre era stata decisa la riassegnazione alla 12^a Commissione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo. Constatata però l'impossibilità di arrivare ad una rapida approvazione in Commissione - stante la volontà della 12^a Commissione di non uniformarsi al parere a suo tempo espresso dalla Commissione Affari costituzionali, volontà che aveva condotto al trasferimento dei provvedimenti dalla sede redigente alla sede referente - in data 28 settembre è stata nuovamente iscritta nel calendario dei lavori all'Assemblea la discussione dei due provvedimenti in titolo, con il conseguente passaggio degli stessi all'esame della Commissione in sede referente. Egli quindi propone che la Commissione riprenda come testo base quello già licenziato per l'Assemblea nella precedente fase procedurale. Propone altresì che si diano per acquisite la relazione e la discussione generale già svolte e che si dia mandato al relatore Martelli a riferire favorevolmente, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

Tutte le proposte del Presidente Manara sono accolte dalla Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1882) *Disciplina della professione di odontoiatra*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale

(74) **MANIERI**: *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(933) **SIGNORELLI**: *Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia*

(1060) **DI ORIO ed altri**: *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

(Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge n. 1882 e congiunzione con i disegni di legge nn. 74, 933, 1060. Discussione congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 74, 933 e 1060. Costituzione di un comitato ristretto)

Il relatore, senatore **GREGORELLI**, propone che la Commissione, a seguito del trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge nn. 74, 933 e 1061, li discuta congiuntamente al disegno di legge n. 1882, assumendo quest'ultimo come testo base.

Egli propone altresì di costituire un comitato ristretto incaricato di redigere un testo unificato, in modo da sottoporlo al voto della Commissione plenaria al termine della sessione di bilancio.

Concorda il sottosegretario **BARABASCHI**.

La Commissione delibera quindi, accogliendo la proposta del relatore di costituire, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento, un comitato ristretto composto in modo da garantire la partecipazione di tutti i gruppi presenti in Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 14,05.
(A010 000, B53*, 0001*)

Seguito della discussione della relazione annuale.

Il senatore Raffaele BERTONI (gruppo progressisti-federativo) ritiene che la proposta di relazione in discussione avrebbe dovuto seguire un ordine logico ben differente da quello prescelto privilegiando la trattazione delle più rilevanti questioni emerse recentemente.

In primo luogo occorre sottolineare che la presenza della mafia nelle istituzioni e nella burocrazia non è certo diminuita, sicchè si assiste ad un vero e proprio connubio tra mafia e politica, in cui è talvolta quest'ultima a servirsi delle organizzazioni criminali per il raggiungimento dei propri fini.

È altresì necessario evidenziare che il fenomeno della ripresa dello stragismo, come emerge in modo evidente dalle indagini relative alle stragi del 1993, è stato determinato dalla volontà della mafia di instaurare un clima di intimidazione e pressione per il varo di una legislazione meno efficace sulla tematica delle collaborazioni e per ottenere la mancata proroga dell'articolo 41 bis; non si può non notare che tali indicazioni corrispondono ad alcune linee politiche indicate da esponenti del centro-destra.

Si deve inoltre sottolineare la espansione della imprenditorialità vicina alla mafia, distinguendo tra le grandi imprese, che non sembrano coinvolte nella necessità di far fronte comune contro la criminalità organizzata, e le imprese piccole e medie, che più delle altre subiscono le vessazioni mafiose. Accanto a ciò non si può non evidenziare la necessità di uno sviluppo economico del mezzogiorno.

Per quanto riguarda l'imponente sviluppo assunto dal fenomeno del riciclaggio ritiene che esso sia trattato in modo confuso dalla relazione che, accanto a considerazioni superflue sul processo di privatizzazione in atto, non si diffonde a sufficienza sulle problematiche relative alle case da gioco.

Dopo aver osservato che è in atto una vera e propria svolta giudiziaria per effetto della quale sono stati portati in giudizio esponenti della vecchia e nuova politica, che devono essere tutti citati nella relazione, ritiene necessario sottolineare che lo strumento giudiziario, pur indispensabile, non è sufficiente se non viene accompagnato dall'impegno delle forze politiche. Si assiste, invece, a continui attacchi rivolti nei confronti di magistrati e collaboratori della giustizia, di tale violenza da lasciar temere che la svolta giudiziaria predetta sia presto coinvolta in un fenomeno di involuzione.

Sarà quindi da riscrivere integralmente il capitolo relativo ai rapporti tra mafia e politica, indicando tutti i nomi degli esponenti politici coinvolti, smentendo l'affermazione secondo la quale le nuove forze politiche sarebbero esenti da connessioni di sorta e quella che sostiene l'effetto positivo del sistema maggioritario in ordine alla lotta alla criminalità organizzata; anche le parti relative all'attuazione della legge La Torre e alla restante normativa antimafia devono essere largamente riviste. Soffermandosi sulle problematiche relative ai pentiti ritiene che nella relazione debbano essere trasfusi i principi informativi del documento in materia a suo tempo approvato dalla Commissione e, in particolare, che sia necessario evidenziare l'urgenza di modificare il regolamento sulla gestione dei collaboratori di giustizia, peraltro già parzialmente abrogato dalla Corte Costituzionale. Ritiene inoltre che non vi sia spazio attualmente per un ulteriore miglioramento del coordinamento tra le forze dell'ordine che non si risolva in una loro strisciante unificazione; peraltro è del tutto contrario al vero quanto da più parti sostenuto, ossia che la capacità di indagine delle forze dell'ordine si sia appiattita sul mero riscontro delle dichiarazioni dei pentiti.

Dovranno essere poi integralmente riscritte le conclusioni, prendendo atto di quanto emerso dai lavori della Commissione, anche se in contrasto con interessi di parte, formulando proposte chiare e precise che andranno espressamente discusse in Parlamento, affinché nessuno possa dire le relazioni approvate dalla Commissione costituiscono un mero esercizio retorico privo di ogni effetto concreto; la relazione dovrà essere stringata ed efficace, basata sui fatti accertati e sostenuta da una tensione unitaria.

Il deputato Antonio DEL PRETE (gruppo alleanza nazionale) ritiene che la proposta di relazione in discussione sia internamente coerente e dia ampiamente conto dei lavori svolti dalla Commissione, tenendo anche presente la sua funzione istituzionale.

Dopo aver dichiarato di apprezzare in modo particolare le proposte per strutturare in maniera più efficace il raccordo indispensabile tra direzioni distrettuali e procure ordinarie, ritiene che sussista il serio rischio di lasciar appiattare le capacità investigative delle forze dell'ordine su una mera logica deduttiva senza svilupparne le capacità induttive.

Soffermandosi su taluni aspetti di interventi svolti nel corso della discussione ritiene che la Commissione non potrà certo riconoscersi in una relazione vetero-comunista che assuma come punti di riferimento fatti ben noti che, peraltro, risalgono ad un periodo in cui il consociativismo si era già ben affermato; piuttosto è necessario guardare al futuro.

Nella relazione in discussione devono apprezzarsi le parti relative alla necessaria razionalizzazione degli interscambi informativi, specie

alla stregua della accertata internazionalizzazione degli interessi mafiosi.

Fa presente che in recenti dichiarazioni ad organi di stampa il deputato Arlacchi ha riconosciuto che i proventi criminali delle organizzazioni mafiose sono in netto calo per effetto delle recenti iniziative sia legislative che investigative e giudiziarie; tali affermazioni sono in netto contrasto con quelle, sostenute dalla stessa parte politica cui appartiene il deputato Arlacchi, secondo le quali ci sarebbe un calo di tensione nella lotta alla mafia.

Dopo aver ricordato che la proroga dell'articolo 41 bis è stata votata da tutti i gruppi e che tale disposizione fa parte integrante della vigente legislazione, ribadisce che la proposta di relazione in discussione si contraddistingue per la dignità con la quale espone il lavoro svolto dalla Commissione nell'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

Soffermandosi sulle questioni connesse alla prossima presentazione della relazione sulla missione svolta in Puglia dalla Commissione, auspica che il relatore voglia tener nel dovuto conto le difficoltà, di rilievo nazionale, in cui si dibattono gli uffici giudiziari pugliesi, il prossimo inizio a Taranto del dibattimento sulle cooperative rosse e le problematiche relative alle discariche.

Ritiene quindi indispensabile che ciascuno svolga in pieno il suo ruolo nell'ambito dei poteri attribuiti istituzionalmente, tenuto conto che la democrazia e lo stato di diritto si fondano sul bilanciamento dei poteri.

Ritiene inoltre incomprensibili talune dichiarazioni rese nel corso del dibattito da parte di esponenti del gruppo progressista-federativo in un momento nel quale in tale area politica è in pieno svolgimento un conflitto tra quanti intendono attenersi alle direttive del partito e quanti, invece, seguono gli orientamenti della cosiddetta «orchestra rossa»; la sinistra dovrebbe prestare maggiore attenzione alle parole dei suoi esponenti, come il deputato Magrone, quando questi le rammentano che la sua cultura è aliena da logiche persecutorie e accusatorie sostenute da sociologi di moda.

Ritiene infine che siano da stigmatizzare fortemente i comportamenti di componenti della Commissione che svolgono manifestazioni antimafia nelle sezioni comuniste pugliesi accompagnati dal procuratore di Palermo e ad esclusivo vantaggio di una parte politica.

Il deputato Nicola VENDOLA (gruppo rifondazione comunista) fa presente che la relazione che si accinge a consegnare sulla missione in Puglia ha, come di consueto, limiti ben precisi, da ricondurre essenzialmente a quanto emerso nel corso della missione stessa. Soffermandosi sulle affermazioni testè svolte dal deputato Del Prete, ritiene del tutto inammissibile che in Commissione Antimafia si attacchino i giudici della procura di Palermo ed invita il deputato Del Prete ad informarsi con maggiore attenzione sui fatti sui quali si è da ultimo soffermato.

Il Presidente Tiziana PARENTI osserva che per la redazione della relazione sulla Puglia sarà utilizzabili, come di consueto, tutta la documentazione a disposizione della Commissione su tale argomento.

Il deputato Antonio DEL PRETE fa presente di essersi riferito ad una iniziativa recentemente svoltasi a Manduria a solo uso e consumo

dei gruppi di sinistra; si riserva peraltro di consegnare alla Commissione documentazione in merito.

Il senatore Gianvittorio CAMPUS (gruppo forza Italia) ritiene che la relazione dia atto dell'intervenuto mutamento dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata, e che siano da evidenziare i limiti di una lotta alla mafia fortemente politicizzata il cui unico effetto è quello di impedire il raggiungimento del reale interesse dello Stato e dei cittadini.

Ritiene altresì che la relazione sia completa e rigorosa ed auspica che sia discussa senza il peso di pregiudizi di carattere politico.

Per quanto riguarda i rapporti tra mafia e politica, dovrebbe rendersi più evidente la gravissima commistione dei decenni precedenti e, per quanto riguarda quelli tra mafia ed economia, sottolineare l'acquiescenza delle grandi imprese.

In conclusione ritiene che la relazione fornisca un quadro adeguato del lavoro svolto e dia numerosi spunti per adeguare la legislazione anti-mafia. Il Presidente Tiziana PARENTI rinvia infine il seguito della discussione alla seduta di domani, mercoledì 4 ottobre 1995, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

71° Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(2083) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n.369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
(Parere alla 2° Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAMPONI ricorda che la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta sul testo del decreto-legge nel presupposto che le assunzioni previste dal comma 8 dell'articolo 1 abbiano luogo nei limiti dei posti in organico.

Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano l'1.7, l'1.8, l'1.0.1, il 2.0.3 e il 2.0.4, già presentati su un precedente decreto-legge e su cui la Sottocommissione aveva formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si tratterebbe, pertanto, di confermare tale parere.

Quanto agli emendamenti 2.0.2 e 2.0.5, sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sulle possibili conseguenze finanziarie derivanti dalla loro approvazione.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.0.1, 2.0.3 e 2.0.4. Il parere del Tesoro è contrario

poi, per motivazioni attinenti al merito, sugli emendamenti 1.6 e 2.0.2.

Il parere contrario sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.5 è motivato invece dal fatto che essi comportano maggiori oneri non quantificati nè coperti.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su i seguenti 1.7, 1.8, 1.0.1, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.1 e 2.0.5, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2113) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n.380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

(Parere alla 9ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Riferisce il senatore DUJANY, ricordando che la Sottocommissione aveva deliberato di sospendere l'esame, allo scopo di ottenere chiarimenti sulla copertura finanziaria dell'articolo 2.

Il sottosegretario VEGAS osserva che i contributi e gli indennizzi previsti nell'articolo 2 del decreto-legge rappresentano, nella sostanza, una spesa di investimento, per cui appare corretto che alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provveda mediante disponibilità del fondo centrale per il credito peschereccio.

Il senatore PODESTÀ ritiene che la corresponsione di contributi e indennizzi non possa configurarsi come una spesa di investimento. Fa presente inoltre che dalla relazione al disegno di legge si evince che le imprese beneficiarie delle provvidenze sono concentrate in una particolare area geografica.

Il senatore TAMPONI ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sul punto sottolineato dal senatore Podestà e osserva che appare fondamentale assicurare la parità di trattamento sul territorio dei soggetti destinatari dei contributi.

Il senatore CHERCHI esprime forti perplessità sulla copertura finanziaria dell'articolo 2, non ritenendo soddisfacenti le argomentazioni svolte dal rappresentante del Governo. Ricorda inoltre che su un emendamento analogo presentato alla precedente versione del decreto-legge la Sottocommissione espresse parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario VEGAS si rimette alla valutazione della Sottocommissione.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, ad eccezione che sull'articolo 2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime inoltre parere contrario sul comma 7 dell'articolo 1, in quanto esso comporta una deroga alla vigente normativa di contabilità di Stato in materia di aperture di credito a favore di funzionari delegati.

(2114) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n.381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio

(Parere alla 10^a Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CHERCHI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta ad eccezione che sull'articolo 1, comma 4, sul quale, limitatamente alla copertura mediante l'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Quanto agli emendamenti trasmessi si segnala il 3.0.2, già presentato sulla precedente versione del decreto-legge, sul quale si tratterebbe di confermare il parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la copertura degli oneri derivanti dall'emendamento sia a carico esclusivamente delle entrate proprie delle camere di commercio.

Per ciò che concerne l'emendamento 1.2, va precisato che, interessando esso i fondi speciali per il 1996, la sua approvazione definitiva deve susseguire a quella della legge finanziaria per il medesimo anno.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, per carenza di disponibilità finanziarie nell'accantonamento di fondo speciale richiamato.

L'emendamento 1.2 dovrebbe poi essere riformulato riducendo a 37 miliardi di lire nel 1996 e a 36 miliardi di lire a decorrere dal 1997 l'importo del contributo da corrispondere alle Camere di commercio. Conseguentemente, nel comma 4-ter dell'emendamento, dovrebbe essere riformulata la clausola di copertura finanziaria.

Fa presente infine che l'emendamento 3.0.2 potrebbe comportare effetti negativi sul fabbisogno di cassa.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 1.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il nulla osta sull'emendamento 3.0.2 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla previsione che gli oneri derivanti dall'emendamento siano a carico esclusivamente delle entrate proprie delle camere di commercio.

Il nulla osta sull'emendamento 1.2 è condizionato, sempre ai sensi della citata norma costituzionale, alla riformulazione nei termini prospettati dal Tesoro, nonchè alla circostanza che la sua approvazione definitiva susseguisca a quella della legge finanziaria per il 1996.

(2115) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n.382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CHERCHI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi si segnalano il 7.8 e il 7.9, analoghi ad altri emendamenti presentati sul precedente decreto-legge e su cui la Sottocommissione aveva formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si tratterebbe quindi di confermare tale valutazione.

Il sottosegretario VEGAS concorda con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 7.8 e sul 7.9, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2132) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1995, n.396, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Parere alla 8ª Commissione: esame e rinvio. Richiesta di parere sull'utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore TAMPONI osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia di edilizia residenziale, che consente lo sblocco di vari interventi costruttivi con finalità pubbliche. Su una precedente versione la Sottocommissione ha espresso in data 27 giugno parere di nulla osta, che potrebbe quindi essere riconfermato per le parti rimaste identiche, compreso l'articolo 14, recante un utilizzo in difformità dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente iscritto nel fondo speciale di parte capitale, sul quale la Commissione 13ª aveva espresso parere di nulla osta.

Tra le norme nuove si segnala l'articolo 13, che prevede - tra l'altro - al comma 3 interventi di risanamento della laguna di Orbetello finanziati mediante l'utilizzo in difformità dell'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio iscritto nel fondo speciale di parte capitale. In relazione a ciò si potrebbe chiedere il parere alla 1ª Commissione.

Si segnala poi l'articolo 15, recante norme per la tutela del suolo, il cui comma 7 consente il passaggio in ruolo del personale comandato presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale, sia pure nei limiti di una autorizzazione di spesa preesistente.

In proposito si pone se non altro un problema di coerenza con la vigente normativa generale in materia di pubblico impiego.

Occorrerebbe inoltre ottenere chiarimenti da parte del Tesoro sugli effetti finanziari del comma 6 dello stesso articolo, concernente alcune gestioni sequestratarie degli impianti di depurazione della regione Campania.

Va rilevato infine che l'articolo 12, finalizzato allo sblocco dell'edilizia scolastica, prevede l'espletamento di procedure concorsuali per la realizzazione di opere, in relazione alle quali il Tesoro dovrebbe confermare che in realtà, trattandosi di norme procedurali, non sussiste in sé un problema di copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS fa presente, con riferimento all'articolo 12, che il previsto espletamento di nuove procedure concorsuali per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica non comporta maggiori oneri, trattandosi di interventi che hanno già trovato copertura con precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

L'articolo 15, comma 6, risulta diretto a consentire la prosecuzione dei pagamenti delle spese sostenute dai gestori degli impianti di depurazione in questione. Tali pagamenti sono stati effettuati fino a tutto l'anno 1994 a carico delle risorse finanziarie stanziata con la legge n. 64 del 1986. La prosecuzione dei pagamenti, che sulla base della legislazione vigente avrebbe luogo comunque a mero titolo di anticipazione, con la norma in esame è collegata alla predisposizione di appositi piani finanziari, finalizzati al riequilibrio gestionale ed economico delle attività in questione.

Per quanto concerne infine l'articolo 15, comma 7, si tratta di una norma dalla quale non dovrebbero derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione delibera infine di rinviare l'esame e di richiedere alla 1^a Commissione permanente il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n.403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore CHERCHI, osservando che si tratta del decreto-legge finalizzato a rinviare al 1° aprile 1996 l'entrata in vigore delle nuove norme sul contenzioso tributario e a stabilire termini diversi per l'istituzione degli uffici periferici delle entrate, nonché norme di raccordo con l'istituto dell'accertamento con adesione.

Per quanto di competenza si segnala la disposizione contenuta alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, che prevede la modifica della composizione di una commissione per la formazione degli elenchi dei componenti delle commissioni tributarie. Andrebbe chiarito, al riguardo, se dalla disposizione derivano nuovi oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che aumenta il numero dei membri di tale commissione.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce che dalla disposizione citata dal relatore non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto non si prevede la corresponsione di indennità ai membri della Commissione per gli anni successivi al 1994.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 18

*Autorizzazioni a procedere ai sensi
dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione*

Nuovo esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'emissione di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Carmine Mensorio (Doc. IV, n. 2) (a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 settembre 1995).

Verifica dei poteri

I. Seguito dell'esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Lazio.

II. Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Sicilia.

III. Comunicazioni del senatore Diana in materia di incompatibilità parlamentari.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia nel 1995 per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).

IV. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA e FIOROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per con-

sentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (2033) (*Approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (1019).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (2053).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- DE NOTARIS. - Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (2026).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- PIERONI ed altri. - Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro» (1878).
- Modifica dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di sperimentazione finalizzata all'ampliamento dei punti di vendita dei giornali (1969).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

GIUSTIZIA (2*)

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (2071).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2083).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIGANDI ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).

IV. Esame del disegno di legge:

- SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione (1865).

V. Esame dei disegni di legge:

- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (1190).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (1694).
- SILIQUINI ed altri. - Ridefinizione del reato di abuso di ufficio (1898).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).

DIFESA (4*)

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma A/R pluriennale SME/005 concernente l'acquisizione di 150 veicoli corazzati VCC 80.
- Programma A/R pluriennale SME/258 relativo all'acquisizione di 250 veicoli blindati «Puma».
- Programma A/R pluriennale SMA 47/95 relativo all'acquisizione di un sistema di supporto operativo agli apparati di guerra elettronica.
- Schema di regolamento recante modifiche all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 recante «Approvazione del regolamento di disciplina militare».

BILANCIO (5*)

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 9

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996) (2156).
-

FINANZE E TESORO (6*)

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze (2144).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2075).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (2115).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riforma del credito agevolato (1300).

ISTRUZIONE (7*)

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 15,30

Procedure informative

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla assegnazione di fondi per la ricerca scientifica nel Mezzogiorno.
 - II. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del professor Enrico Garaci, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, e del professor Gaetano Salvatore, presidente della Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli, in relazione ai disegni di legge di bilancio e finanziaria per l'anno finanziario 1996.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 9

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Variante al programma di interventi per l'adeguamento delle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza.
- Proposta di nomina del presidente dell'Autorità portuale di Venezia.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto (2133).

INDUSTRIA (10°)

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- PONTONE ed altri. - Istituzione della direzione generale della piccola e media impresa e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato (1933).
- LADU ed altri. - Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili (2010).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio (2114).

- MACERATINI ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- COVIELLO ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).
- GERMANÀ ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).
- ZACCAGNA ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato RUBINO. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).
- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA e FERRARI Francesco. - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e per il sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (727).
- PELELLA e SICA. - Nuove norme in favore dell'imprenditorialità giovanile (1630).

Procedure informative

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione dei sindacati del comparto assicurativo.

II. Interrogazioni.

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2077).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 9 e 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno: esame della proposta di documento conclusivo presentata dal relatore Cozzolino.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBI. - Modifica ed integrazione della legge 3 aprile 1980, n. 115, recante ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (1857).
- CASTELLANI e MODOLO. - Provvidenze per i comuni della comunità montana della Valnerina (1883).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 9

Esame proposta di relazione in tema di policlinici universitari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 14,30

Seguito dell'audizione del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale della RAI.

Audizione di esperti in materia di comunicazione radiotelevisiva e valutazione delle trasmissioni.

Seguito della discussione sui criteri della pubblicità, tramite il mezzo radiotelevisivo, delle udienze nell'ambito dei procedimenti penali ed esame di eventuali documenti di indirizzo.

Seguito della discussione sulle caratteristiche dell'informazione pubblica radiotelevisiva circa i contenuti dei referendum abrogativi per i quali è in corso una raccolta di firme ex articolo 75 della Costituzione, ed esame di eventuali documenti in indirizzo.

Esame di ricorsi contro decisioni della Sottocommissione permanente per l'Accesso, ai sensi dell'articolo 6, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dell'articolo 9 del regolamento interno, e dell'articolo 4 del regolamento per l'accesso.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 15

Seguito dell'audizione del senatore Luigi Ramponi, in qualità di ex direttore del SISMI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 14

Seguito della discussione della relazione annuale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i paesi in via di sviluppo**

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 18

I. Incontro di studio su questioni della cooperazione con la Somalia.

II. Discussione sui risultati della missione in Asia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice

Mercoledì 4 ottobre 1995, ore 15

Audizione del professor Dino Piero Giarda, sottosegretario di Stato per il tesoro, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice.
